


3

# D I F E S A

A F A V O R E

Di D. Antonio Gomes Figueirò

Per l' Appalto Generale de' Tabacchi di  
questo Regno.







**O** H quanto le apparenze sul bel principio c' ingannano per formare chiare le idee , e retti i giudizj ! Richiesti da D. Antonio Gomes Figueirò , per difendere l' Appalto general de' Tabacchi a lui concesso , pensammo tosto , che il sostenere un Sovrano Real Diploma , fosse l' impresa piu giusta , ed al Real Patrimonio piu vantaggiosa . Ci parve , che da troppo alti principj dipendesse l' inalterabile osservanza di un Contratto celebrato sotto il nome venerabilissimo del nostro Invitto , e glorioso Monarca , ed all' Europa tutta già fatto conto , e palese . Considerammo , che questa Real Determinazione stabilita si era per l' organo immediato di un primo Consigliere , e Segretario di Stato . Onde riflettemmo , che questo era l' organo , per cui le piu gelose risoluzioni della Pace , della Guerra , del Traffico , del Commercio , e de' Trattati colle Potenze Straniere , e tutto in fine il piu rilevante , ed il piu Maestoso del Governo assolutamente dipende . Ecco i primi pensieri , che presentaronsi alla nostra mente , allorchè formammo la prima assai rozza Scrittura . Leggemmo poi le dottissime Allegazioni date alle stampe in difesa di coloro , che presentate aveano le nuove estemporanee Offerte nel passato mese di Ottobre . Vedemmo , che disputavasi della materia piu grande , e del piu sagro Arcano della potestà , e facoltà de' Sovrani ne' proprj Dominj : Che si pretendea di averli a dichiarare nullo un Contratto del Prin-

cipe per non essere stato informato a dovere da' suoi piu Supremi Ministri: Che nel Real Diploma mancavano certe clausole, e certe voci forse necessarie nel Decreto di un Giudice. In vista di tutto ciò mancò in Noi ogni lena. Entrammo nella vera cognizione de' nostri talenti debolissimi per poterci disimpegnare con quel decoro, e con quell' altissimo rispetto, che la sublimità dell' argomento richiede. Cominciammo a dubitare, se quell' espressioni della pubblica buona fede tante fiate ripetute, come da Noi credute le armi piu potenti, ed invincibili per una sicura vittoria, non fossero nostre ideali, ed accese esagerazioni: Crebbe in noi il dubbio, dacchè a chiare note leggemmo di essere quelle voci, tante vanissime immagini, ed illusioni da ingannare, e sorprendere il volgo. Giugnemmo fin anche a dubitare con una specie di Pirronismo della verità delle Carte venute dalle Piazze piu principali d'Europa, e di quelle polize di carico impresse nell' idioma Olandese, di cui facemmo menzione. Erasi tutto ciò letto, e maturamente osservato. E pure ci s'ingombrò la mente di dubbj, allorchè ci si opponea francamente, che le lettere, le carte, le polize, e tutti erano in fine

*Sogni d' infermi, e fole da Ramanzi.*

Grazie però a quel Vero, che in sè stesso costante, ed invariabile non teme di alterazioni. Quel Vascello partito dal Texel di Amsterdam comparve di là a poco alla vista di tutti nel nostro Porto. Si videro imbarcati i Tabacchi, e giunti da tempo in tempo gli altri. Quel Popolo, che artifiziosamente faceasi fremere, si acchetò, e cangiò sentimenti. Sembravaci già vinto, e superato quell' argine, per cui assaltar si volea la Rocca inespugnabile del nostro Affunto difesa da tutta la Reale Potenza. Non era nostro pensiero di prendere di bel nuovo la penna. Il Gran Poeta Lirico Orazio ci avvertì.

*Sumite materiam, vestris qui scribitis aquam  
Viribus, & versate diu, quid ferre recusans  
Quid valeant humeri.*

Affin-

Affinchè però non già alla nostra propria debolezza , ma alla poca giustizia di questa Causa , non si attribuiffè il silenzio , ci siamo risoluti a scrivere un'altra fiata . Saremo ben degni di compatimento , se la novità dell'argomento ci rende men proprj a trattarlo con quell'arte , e con quella proprietà , e nobiltà , che pur troppo richiederebess . Fin dacchè Federigo di Aragona nel mese di Agosto del 1501. dopo di avere sperimentata l'instabilità delle umane vicende , sciolse le vele dalla vicina , e picciola Isola Enaria per girne nel Reame di Francia a terminare non felici i suoi giorni , cominciò il nostro Regno a soggiacere alla condizione durissima di Provincia . Nè prima del mese di Aprile del 1734. dovea ricorrere il gran Periodo , e l'Epoca fortunatissima , per cui il Regno deponesse la condizion di Provincia : e questa popolatissima Dominante con fausti auspizj avesse il pregio , ed il gran vantaggio di godere della presenza sempremai da tutti i Popoli desiata del proprio amabilissimo Sovrano . Or qual meraviglia , se dopo il corso di dugentrentaquattro anni erano le nostre menti costrette in un certo modo a pensare giusta le impressioni degli oggetti , che le si raggiavano di continuo all'intorno . Eransi quasi dimentiche del vero modo , con cui i Sovrani presenti rendono manifeste le loro Reali deliberazioni a' Popoli soggetti . Era quasi ignoto , come per mezzo di que' Ministri , che assistono immediatamente al loro Trono , comunicasi non meno a' Sudditi , che agli Stranieri il loro Supremo Volere . Potevamo , non v'ha dubbio , rimanerne istruiti dalle leggende de' Conringj , de' Goldasti , de' Vasquj , de' Grozj , de' Puffendorff , de' Ziegleri , de' Seldeni , de' Wanle der. Muen , de' Boecleri , e di tanti altri che cominciarono fin dal passato secolo ad illustrare la materia del pubblico Diritto . Non è egli però sì facile di uscirne d'impaccio senza incorrere in equivochi perniciosi , e senza trascendere i giusti limiti . Dee con attenta ponderazione rifletterfi alla va-

ria

ria indole delle Nazioni, al vario stabilimento de' Governi, ed alle varie leggi fondamentali di ciascheduno Dominio. Ed in effetti, chi potrebbe leggere senza pericolo di abbagliare le tante proposizioni, che si avanzano da Vasquio nelle sue Controversie illustri: Se un Ermanno Conringio a tempo non ci avvertisse di non essere sì facili ad imbarcarci in quel fiume, in cui tanti Torrenti s'imboccano: onde fatte rapide, ed impetuose le acque sia pericolosa la navigazione senza evidente Naufragio, a chi non sia uso a reggere con maturo Consiglio, ed sperimentata prudenza il gran Timone del Governo Politico. Sarebbe egualmente pericoloso di andarne colà nell'Oceano entro all'Isole della Gran Bretagna: poichè si vedrebbero in quegli Autori sparsi in un tempo i semi di un assoluto, ed indipendente Dispotismo, ed in altre etadi piu recenti nodrire sentimenti, e pensieri di quel misto Governo, che un tempo si credette il piu proprio nella Romana Repubblica. Ma Gio: Errico *Boeclero* ne' suoi Comentarj ad *Ugone Grozio* ci rende cautis coll'assicurarci, che siccome a ben reggere le Città, ed i Popoli non è necessaria una potestà illimitata: così egli è distruggere affatto il governo di voler ridurre i Principi, ed i Sovrani a' semplici, e puri Amministratori, e Magistrati, e regolare tutta la formola dell'Impero con quella misura adattata a coloro, che trattano gli altrui affari. Ci avverte, che il restringere a tai angustie, e formole, chi regge dall'alto le redini del Governo, egli è il piu periglioso per qualunque Repubblica. Indirizza *Boeclero* questo ragionamento al suo *Grozio* medesimo. E si prende la licenza di ammonirlo a non essere facile ad approvare costoro, che riducono una materia sì grave, e sì seria quasi ad una Filosofia Aristotelica delle Scuole; se vuole egli essere coerente co' suoi principj. Eccone le sue parole (a).

Qua-

(a). In *Ugonis Grozii Commentat. de Jure Bell. & Pac. lib. 11. cap. 6.*

*Quare videmus eos, qui ex Principibus, & Regibus nudos Administratores, aut Magistratus faciunt, & totam imperandi formulam negotiorum gestorum mensuram metiuntur, semper id tanquam oraculum in fronte, in medio, in imo jactitare, & ex ea extruere, quae si stare debent, summa potestas, ejusque exercitium in civitatibus destruat oportet: Cujus tam periculosa philosophia larga apud Vasquium Seges est, qui ducentas se hinc definitiones derivare (quo successu, judicent qui intelligunt) jactitat. Grotio certe cavendum est, ne hos disputatores probet, si vult principia sua alia tueri. Quare alibi, licet fateatur, ad imperium recte exercendum, non esse necessariam infinitam potestatem obligandi Civitatem, sive populum, & successores, animadvertit tamen, non esse hanc rem ad naturam negotiorum gestorum exigendam, ipsique reipublica periculosum fore, si qui reipublica imperat, ad tales angustias redigatur.*

Veggiamo ora, se quel che abbiamo accennato qui di passaggio, come mai entrar possa nella controversia presente. Riflettasi, come furono nel passato mese di Ottobre concepite le Offerte di ducati 50.m. in nome di D. Salvatore Cangiano, e le altre di D. Gio: Columbo sotto nome di D. Basilio Palmieri di ducati 55.m. Si vedranno ben chiari espressi in tai Offerte i motivi della pubblica utilità: delle ragioni acquistate al Terzo: Che in altrui pregiudizio non potea giammai intendersi di aver voluto il Sovrano celebrare un Contratto: Che non dovea crederci di aver voluto tampoco dispensare a certe leggi fondamentali del Regno stabilite per utile pubblico, e per vantaggio de' Popoli. Queste espressioni si vive, e poste con tanti artificiosi equivochi, furono appunto quelle, che mossero il Clementissimo, e Religiosissimo animo del nostro Monarca. Stimò egli di doverci porre nel suo vero lume. Prescelse a tal effetto cinque degnissimi Ministri da tutti i suoi Senatori, e Dominj. Ordinò loro, che esaminassero questa materia ne' termini di giustizia: Che al suo Trono uniliasero i loro sentimenti per prendere in vista de'

Ita de' medesimi quelle deliberazioni piu giuste , che fossero del suo Real gradimento . Leggansi poi le Scritture formate per sostenere tai Offerte . E si vedrà , come si usurpano le voci della pubblica utilità , e del pregiudizio recato al Terzo . Si vedrà , come possano tai massime vere nel suo proprio rigorosissimo senso applicarsi ad un Appalto generale del Tabacco, conchiuso per tre anni e quattro mesi dal nostro Invitto Monarca colle circostanze , che da quì a poco riferiremo . Or quale è dunque la pubblica utilità trafandata? Il pregiudizio recato al Terzo dov'è ? E le Leggi fondamentali del Regno violate , ove sono ? E non abbiamo Noi ragione di esclamare col testè citato *Boeclero* , che sarebbe una forgiva di errori , e di disordini , il far uso di tai voci , che chiama Architettoniche , per adattarle alle cose di più lieve momento in qualunque Principato ? Egli è permesso di entrare in tai Dispute per l'affitto di brieve tempo di una Regalia , di un Vettigale , di un Dazio? Ciò nè anche direbbesi a quei tempi , in cui l'Erario era del Popolo Romano , ed il Fisco del Principe (a) . *Exteptiones de publicâ utilitate , & necessitate haud dubiè irrefragabili philosophiâ nituntur , si rectè tractentur , neque ab architectonicâ auctoritate ad minora , & inferiora detrudantur . . . . Multi erroris , & infiniti flagitij fons est in Republ. Architectonicis , ut sic vocemur , appellationibus res vel parvas , vel pravas prescribere .*

Si attenta poi la Nullità di un Contratto , che il Monarca nel suo Real Diploma dichiarò di avere già conchiuso , e perfezionato . E per pruova di ciò dovremo da ora innanzi entrare nel Sagro Scrigno de' Principi per osservare con occhio Critico , se come , in qual modo , e se a dovere sieno stati consultati da' loro Ministri . Dovrà un *Muscatello* insegnare a' Segretarj di Stato , come debba concepirsi un Real Diploma , affinchè per mancanza di qualche Clausola , o per la posposizione
 di

(a) *Boecler* nel luogo citato .

di qualche voce non se ne produca un' Istanza di *contrario Imperio*, come diciamo nel Foro. E non è ciò ridurre i Principi a semplici Amministratori, e Magistrati, e propriamente *ad negotiorum gestores* giusta la formola del mentovato Autore? Ed il ridurre a tai angustie, chi per alta Divina provvidenza dee avere in mano l' Impero, non è sommamente pericoloso? Ripeteremo dunque con ragione: *non esse banc rem ad naturam negotiorum gestorum exigendam, ipsique Reipublice periculosum fore, si qui reipublica imperat, ad tales angustias redigatur.*

Per formare però piu giusta idea della poca proprietà de' termini usati in questa ormai sì celebre controversia, ci sia qui lecito di narrare in brieve que' Fatti, della cui verità costando ora pubblicamente, possiamo con maggior franchezza ragionarne. Qui non occorre di far nuovo dettaglio della persona di D. Antonio Gomes Figueirò. Dileguate le ombre, e le vano artifiziose voci disseminate sul principio in ogni angolo della Città, faremmo a lui torto di volere aggiugnere lume nel piu fitto meriggio. Parlano da loro stessi que' Fatti, che si sono verificati, e che or dovremo brevemente ripetere. Egli è certissimo, che ne' tempi passati la Ragione proibitiva del Tabacco valutavasi sopra nel nostro Regno per annui ducati 200. mila. Ci sono ben note le sciagure sofferte da chi ne ha tenuto in altri tempi l' Appalto. Ma non sappiamo, che veruno ne sia con invidia dell' altro divenuto fin ora piu ricco. Chi potrebbe mai richiamare in dubbio i vantaggi sensibilissimi, che recò al nostro Regno la presenza di un Sovrano, in cui unite si ammirano tante singolarissime e pregevolissime doti, che sparse in ogni altro Principe, lo renderebbero a' Posterì glorioso. Potea il dotto Contradditore impiegare in materia piu dubbia la sua naturale eloquenza. Ma per lo negozio, di cui trattiamo, non puo dubitarsi, che dopo il felicissimo ingresso delle sue armi vittoriose in questo Regno,

B

gno,

gno, l' Appalto general de' Tabacchi fu in ducati 206. mila, per anni tre. E pure nel secondo anno vi fu perdita si considerabile, che dovette amministrarfi in danno di colui, che ne avea preso l' affitto. Nel 1737. cominciò ad amministrarfi in Demanio colla maggior cura, diligenza, ed esattezza di piu Ministri. Si praticarono i piu grandi rigori, per estirpare il vizio de' contrabbandi troppo invecchiato in tal Genere. Ne risentì il Real Erario non piccolo vantaggio: poichè ne' primi sei anni valutandosi un anno per l' altro conservatamente, come suol dirsi, formontò netto il fruttato ad annui ducati ducencinquantamila. Gl' inopinati, e calamitosi accidenti adivenuti nel nostro Regno nel 1744. ne diminuirono di nuovo notabilmente la rendita. Ebbero anche tratto successivo in appresso. Si pensò di nuovo a farne l' Appalto fin dal passato mese di Gennajo. E finalmente presentossi nel mese di Febbrajo un' offerta di ducati ducenventimila. E si credette la piu utile, e la piu vantaggiosa, che vi fosse stata giammai per lo Real Patrimonio. Nè di ciò può certamente dubitarsi per le Consulte, che vi sono.

Eransi per lo zelo impareggiabile del Primo Consigliere, e Segretario di Stato nell' aumento delle rendite Reali fatte le diligenze piu attente per ogni parte d' Italia. Si credette sano, e provvido consiglio d' invitare anche i Forestieri agli Appalti del Real Patrimonio: affinchè i Nazionali o non pensassero ad unirsi: o accesi di giusta invidia si risvegliassero: o coll' esempio degli altri si applicassero a pensare piu forte, senza seguire le orme medesime de' loro Antecessori. Per effetto appunto di questo generale invito si partì D. Antonio Gomes Figueirò dall' Alma Città di Roma, in cui erasi ritirato a vivere tranquillamente i suoi giorni, dopo di avere tenuto per lo spazio di anni 30. l' Appalto generale de' Tabacchi nel Regno di Portogallo: e dopo di avere girate tutte le altre Corti di Europa. Si presentò nel mese di Marzo alla nostra

Real

Real Corte. S'indirizzò a quel Primo Ministro di Stato, a cui per trattarsi degli affari piu grandi s'indirizzano tutti gli Ambasciatori, ed Inviati delle Potenze straniere. Ed a cui, nel mentre sosteneva altri la stessa carica, vedemmo con pompa per Noi del tutto nuova presentarsi un Inviato della Porta Ottomana, e de' Regni dell' Africa bagnati dalle acque del nostro Mare Mediterraneo. I Sovrani si veggono per tributare al loro Trono gli Omaggi del piu profondo rispetto: Ma per mezzo de' loro Primi Ministri si comunicano solamente a' loro Popoli, ed agli Stranieri i Reali Oracoli. Or se la lunga Assenza de' proprj Sovrani di quasi due Secoli e mezzo non ci rendesse compatibili di essere ignari, ed inesperti di tai maneggi, non si sentirebbe con orrore, e con maraviglia, che il Figueirò non trattò giammai col Principe, e col Monarca: e che in conseguente non puo dirsi con essolui celebrato il Contratto. Si presentò adunque egli a quel Primo Ministro di Stato, a cui indirizzar si dovea. Propose i suoi Progetti. Si protestò, che si fossero fatte prima tutte le diligenze co' Nazionali, mentre egli era pronto poi ad aumentare le di loro Offerte. Fu benignamente sentito. Ma non gli si diede risoluzione veruna. Si continuarono però le stesse diligenze per animare i Nazionali ad offerire somme maggiori, anche col calore dell'accensione della candela. E per conseguirlo con maggiore accerto, si contentò lo stesso primo Ministro di Stato, che si accendesse piu volte in sua presenza. E chi puo spiegare abbastanza, quanto vi si adoperasse il Signor Marchese Luogotenente per procurare quel maggiore aumento, che si potea? Dopo di essere rimasto l' Appalto a D. Salvatore Cangiano per dueati 236 mila, a questo integerrimo, e zelantissimo Ministro si dee, che quasi a forza di reiterate persuasioni, e di preghiere si fosse indotto D. Gio: Colombo ad offerire ducati 250 mila. Tutti allora esclamarono la perdita delle loro sostanze: il pericolo evidente

dente, a cui si esponevano : e l'azzardosissimo impegno di essersi la prima volta questo Appalto aumentato senza esempio veruno a ducati 250 mila. Comparve di nuovo finalmente D. Salvatore Cangiano. Ed esagerando il gran Sacrificio, che facea in servizio della Maestà del Padrone, fece l'ultima offerta di ducati 258 mila in grado di Decima : Ed ecco le piu esatte diligenze, che per lo spazio di mesi cinque si erano con istudio, ed applicazione indefessa praticate con Bandi, con accensioni di candele, con segreti maneggi, con persuasioni, e con preghiere. Non v'era piu che pensare, nè che fare. Giustamente credeasi di essersi giunto all'ultimo de' desiderj, che si erano sul principio proposti : giacchè nè da tutti gli antecedenti fatti, nè dal Demanio di dieci anni e piu, erasi dal Real Erario conseguita tal somma.

Intanto dopo di avere il Figueirò attese per mesi tre le risoluzioni, erasi annojato di dovere far piu la figura d'inutile spettatore. Ritirossi di nuovo in Roma, deposto affatto il pensiero di questo intrigo. Fu da colà espressamente richiamato. Ed allora si fu, che essendosi con palpabile evidenza conosciuto di non esservi altra menoma lusinga di sperare maggiore offerta de' ducati 258 mila, fu il Figueirò cominciato a sentire piu benignamente. Si ricevè con applauso, e con segni di somma gratitudine la sua offerta di duc. 270 mila. Era questa la somma maggiore ; che sperar si potea, quando anche in grado di Sesta si fosse di nuovo accesa la candela.

Erasi fin dal principio sempremai protestato il Figueirò, che non volea egli imbarazzarsi co' Tribunali di questo Regno, atterrito forse dal rumor vago, e dalle voci vane, che avea altrove sentite. Stimò per tanto di presentare la sua Offerta, dirigendola a dirittura al Monarca. Si volle certamente sentire, prima di riceverli, il Parere di que' zelantissimi Ministri, che ne avevano il carico : e soprattutto il degnissimo Signor Avvocato

cato

cato Fiscale del Real Patrimonio . Altri ordini però non ebbero costoro , se non se d'informarne segretamente S. M. E qui di nuovo esclamar ci conviene , che all'assenza de' Regnanti per due Secoli e mezzo ci ha cancellate le idee d'ogni piu esatto governo Monarchico . E quando mai i Sovrani piu savj del Mondo hanno prese le loro Reali determinazioni senza essere prima informati da' Ministri piu savj , e piu zelanti de' loro Dominj? *Baldo* , che non solamente era uso ad interpretare le leggi dalla Cattedra , ma che fu consultato nella gran controversia della successione del Nostro Regno tra il Re Roberto , ed il Figlio di Carlo Martello Re di Ungheria , che vale a dire nella celeberrima quistione , se al Regno per morte di Carlo II. di Angiò dovea succedere il Zio , o il Nipote , ci lasciò scritto , che i Principi nelle cose piu ardue ne commetton la difamina : e riserbano a loro le sovrane determinazioni (a) . Volle dunque senza meno il nostro Savissimo Monarca in un affare sì rilevante del suo Real Patrimonio sentire il parere de' suoi Ministri , e particolarmente del suo Avvocato Fiscale . Ma riserbò a se la sua Sovrana Real deliberazione . Or come dunque puo dirsi fatto il Contratto col Fisco , o co' que' Ministri , che furono consultati , e non già col Monarca , che avea a risolvere , ed a profferire i suoi oracoli? Non trattavasi qui , come volontariamente si equivoca , di averli semplicemente da approvare i Decreti , e le Risoluzioni già fatte da' Tribunali , e dal Fisco . Ma dovea principalmente il Sovrano , dopo di essere stato istruito de' Fatti da' suoi Ministri , prendere quelle determinazioni , che erano del suo Real gradimento .

Ora in un Contratto celebrato col Sovrano dovea il Figueirò domandare Dispense di quelle solennità legali , di Bandi , di accensioni di candeie , e di qualunque altro

(a) *Bald. in L. Pr. Vestigalia nova infirmi non posse.*

altro Additamento ? Tai solennità furono dalle leggi Romane prescritte , e dagl'Imperadori ordinate a loro Magistrati , ed al Procuratore del Fisco . Era il Figueirò troppo pratico delle Corti di Europa per non inciampare in un errore sì grossolano . Domandò egli solamente il Decreto del Re Nostro Signore . Non era a lui ignoto , che sotto di questa semplice espressione tutto si comprendea . Tutte cessavano le solennità legali in qualunque parte del Mondo , in cui vi sieno Sovrani per reggere i loro Popoli . Sapea molto bene , che il Sovrano , come Capo di tutti i Membri della società , onde si compone quasi il corpo di tutti i suoi Sudditi , egli è sciolto dalle leggi Civili , qualora contrae . E posto nello Stato di Natura , o per meglio dire del Diritto primiero delle Genti non riconosce altre leggi , nè solennità ; se non se quelle della pubblica buona fede , remoto il dolo , e l'inganno . E siccome questa pubblica buona fede è il solo vincolo , per cui i membri di tutto il corpo della Civile Società mantengono sani , ed in quel vero equilibrio di moto , da cui la vita dipende . Così il dolo , e l'inganno egli è l'unico veleno , per cui ne' membri stessi producesi quella torpedine , onde rimangono in conseguente privi di moto , e di vita . Domandò dunque il Figueirò semplicemente in tai termini : *L'accordo che dovrà uoco stabilirsi , debba seguire con decreto della Maestà Vostra .* Nè domandò poi altra Dispensa di Decima , Sesta , e di ogni altro Additamento , come si è voluto far credere , da chi sostiene le veci delle nuove estemporanee Offerte . Ma solamente per necessario conseguente del Decreto di S. M. si soggiunse di non dover entrare i Termini a lui ignoti di tai Additamenti : poichè le misure , che dovea prendere co' suoi Corrispondenti in Olanda , ed in Portogallo non gli permetteano di rimanere coll'incertezza . Nè dovea questa ragione prendersi a scherzo , quasi come ideale . Coll'esperienza si è veduto , che oltre de' rinomatissimi-

tissimi Negozianti Lopez Rosa Interessati in questa Appalto, vi erano i Bruindi Amsterdam, di cui già uno è qui capitato, e vi erano i Corrispondenti in Lisbona, da cui si doveano ricevere di prima mano i Rolli di Tabacco in corda, ne' quali consiste la Dote principale di questo Negozio. Leggansi ora i termini, come fu concepita l'Offerta: e si vedranno sciolti gli equivochi, con cui volea abbacinarsi la verità. Ecco dunque tutto il primo Capo della di lui Offerta. *Accettando, e lasciando nel loro vigore i patti, e postilla Fiscali fatte nell'offerta dell'Avvocato D. Giuseppe Santoro, soggiungo che la mia domanda, e l'accordo, che dovrà meco stabilirsi, debba seguire con Decreto della M. V.; onde non debbano entrare i termini legali a me ignoti di Decima, Sesta, ed ogn' altro additamento, perchè le misure, che devo prendere con miei amici lontani in Portogallo, ed Olanda, non mi permettono di stare sull'incertezza.*

Dopo di aver potta nel suo vero aspetto l'offerta del Figueirò, non fa più d'uopo di andar rispondendo all'ideali obbiezioni del pregiudizio recato al Terzo, cioè, o a D. Salvatore Cangiani, a cui era rimasto l'Appalto in grado di Decima per ducati 258. mila; o a D. Gio: Columbo, a cui era rimasto per ducati 250. mila. Di ordine Reale si era formalmente fatta nota al Cangiani l'offerta del Figueirò di ducati 270. mila. Ed egli unito a' suoi Caratarj non solamente con un Atto solenne avea dichiarato di non volere per questa somma attendere all'Appalto, ma avea soggiunto, che avrebbe data qualche cosa del suo per uscire d'impaccio. Ed avendo mostrato un animo sì pronto, e risoluto, sembra temerario il pensiero, che quei Ministri presenti all'Atto, che registrossi, dovessero prendersi la briga di leggergli tutto il tenore dell'offerta del Figueirò, che per altro non contenea, se non se varj regolamenti da lui domandati per evitare i contrabbandi. E su de' medesimi altro non se gli era accordato, se non se  
di

di doverfi osservare le Prammatiche, Bandi, e Leggi del Regno. E la dilazione di mesi due accordata al Figueirò per la necessaria provvista de' Tabacchi era già goduta antecedentemente dal Cangiani. Egli era inutile di tentare di nuovo il Columbo, che per giugnere alla somma di ducati 250. mila avea fatta vedere imminente la desolazione di sua Famiglia, e la rovina delle sue sostanze. E pure ciò non ostante volle il Sig. Marchese Luogotenente praticare con esso lui questa superflua attenzione. Ne riportò però le risposte medesime.

Queste, queste si erano le diligenze praticate nel Regno di Napoli per lo spazio di mesi sei da' Ministri, i più zelanti del Real Patrimonio. Questo, senza tradire il vero, si rappresentò alla Maestà del Padrone. Non potea certamente pensarsi senza spirito profetico, che dopo di tre mesi, affodato già il negozio, e presi tutti i regolamenti necessarj per metterlo in sistema migliore, dovessero gli stessi Cangiano, e Columbo avere il coraggio di presentare nuove offerte o per fine privato: o per gara, e spirito di emulazione: o per quella dolce lusinga di presentaneo guadagno, che solletica gli Uomini, senza dar luogo a più mature riflessioni. Questo era il vero stato del negozio, allorchè promulgossi a' 29. del prossimo passato mese di Giugno il Sovrano Real Diploma. Nè è nostra esagerazione il dire, che le Copie già impressè ne sieno ite alle Rive del Tago, al Texel di Amsterdam, alle Sponde del Tamigi, ed alle Contrade più remote del Nort.

Venendo ora all' esamina di questo Real Diploma, non credevamo finora, che le materie di Stato fossero soggette alle speculative Scolastiche, alle Distinzioni delle Scuole, ed agli Aristotelici nomi di *Genere*, e di *Specie*. Diceasi, che in questo Diploma si fosse dispensato all' accensione della candela, e non già alla promulgazione de' Bandi. Ma doveano forse questi Bandi pubblicarsi in Peckin, in Agri, in Hispahan? Per lo spazio

zio

zio di sei mesi nel Regno di Napoli , ed in Italia si erano tentati tutti i mezzi , e fatti tutti i maneggi per avere nuovi offerenti . Il Figueirò annojato dal lungo , ed ozioso soggiorno di tre mesi , se n'era ritornato in Roma . Dovea richiamato di nuovo da colà soffrire nuovi indugi , quando volea essere prontamente disbrigato ? Dovea forse dirgli , che il nostro Monarca non potea concedere la Ragione proibitiva de' Tabacchi per tre anni di affitto , senza dispensare , o praticare tutte le solennità legali ? Dovea la Segreteria di Stato consultare il nostro Foro , per vedere , se con quai precise parole dovea concepirsi il Diploma ? E se con questo già S. M. dichiarava di avere conchiuso , e perfezionato il Contratto col Figueirò , quai Bandi publicar si doveano ? Più tosto potea dirsi , che era superfluo il di più .

X Noi però lo veggiamo uniforme a quello spedito nel 1720. dal Sovrano allora Regnante , consultato da' Supremi Ministri del Consiglio d' Italia , nell' Appalto generale de' Tabacchi fatto per anni sei a favore di Piccaluga , e che in questo Regno fu puntualmente eseguito . Sicchè volendo taluno ostinarsi in questo impegno , gli risponderebbe il Romano Oratore nella sua Orazione a favor di Cecina : *Scriptum sequi calumniatoris est ; boni Judicis , Scriptoris voluntatem , auctoritatemque defendere* . Che occorre però dilungarci più lungamente in cose non degne della gravità del Soggetto , di cui trattiamo . Nel Real Diploma vi è il Decreto Reale domandato dal Figueirò in questi termini troppo precisi , per non ammettere altra ambiguità , o dubbiozza : **IN MANIERA TALE , CHE RESTI COL FIGUEIRO CONCHIUSO , E PERFEZIONATO IL CONTRATTO SECONDO LA SUA OFFERTA .**

Non v'è Uomo , che abbia fior di senno , a cui possa cadere in mente di non essersi fin qui usata dal Figueirò ogni buona fede , e di non avere così conchiuso , e perfezionato il contratto colla M. del Re N. S. Poteano senza mesó essere a lui di fortissimo ostacolo .

le voci fatte artificialmente precorrere. Poteano le cose francamente date alle Stampe essergli di grave pregiudizio: che le Carte de' suoi Corrispondenti erano sospette di verità: Che bisognava mostrare Vascelli carichi di Tabacco, e non già carte: Che le Provincie del Regno si protestavano di non essersi somministrata a coloro, che ne aveano preso il Fitto la quantità de' Tabacchi loro promessa: Che tutti i Ceti di questa Dominante fremeano per la stessa cagione: Che per supplire in parte a simili mancanze si erano sul principio prese a forza Casse di Tabacco di Avana dai Cangiari.

Oh Dio Immortale! Ed è egli permesso di caricare di tai obbroj un Forestiere venuto nel nostro Regno, e richiamatovi espressamente per vantaggiare gl' Interessi Reali? E con qual fondamento si è potuto asserire, che le carte de' suoi Corrispondenti erano finte? Dunque erano anche finte quelle Polize di Carico impresse in lingua Olandese, che abbiamo mostrate al Pubblico, perorando questa causa, e che Noi avevamo prima di dar fuori l'altra scrittura viste, lette, ed intese? E quel Bruin venuto da Amsterdam, e che vive ora fra di Noi, è anche ella una persona supposta? Si volea, che i Vascelli venissero, come le Carte. Ma finora non è stato ancora permesso a' Mortali di mandare i Vascelli entro di una valigia colla diligenza delle Poste. A' soli Poeti per forza della loro immaginazione è permesso di fingere un Nettuno, che col suo Tridente comandi le onde del mare, ed un Eolo, che sprigioni i Venti, e dia loro le Leggi. Uno di que' Vascelli partito fin dal mese di Luglio dal Texel di Amsterdam, e non già dal picciolo stretto di Capri, videsi nel mese passato approdato nel nostro Porto con que' Tabacchi, che dicemmo. Altri sette Vascelli partiti da colà approdarono in Livorno. Onde quel Giovanni d'Errico mandato ivi espressamente, per fare incetta de' migliori Tabacchi, e che non avea ritrovati di buona qualità, e di un senso, che fosse

fosse gradevole al Paese , ne ha ora già fatta compera di quaranta Casse . E di queste ne sono già alcune qui capitate . E le altre si attendono a momenti . E da Amsterdam vi sono già sicuri riscontri , e Polize di Carico di essersi fatta compera di altre 24. Casse di squisitissima Avana . Si sono presi piu centinaia di Rolli di Tabacco in corda venuti da Lisbona a dirittura di quei colà capitati ultimamente dal Brasile colla Nave chiamata di *Licenza* . Ed ora , che scriviamo , da legittimi documenti ci costa , che nel Regio Fondaco oltre delle Grane di Particolare , Fiore , Brasile , e Macinato , e tutti detti generi della miglior perfezione , vi sieno altri Rolli di Tabacco al numero di 418. , che prudenzialmente possono bastare per tutto il mese venturo di Aprile : Che per la foglia di Levante , oltre quella in grana , e macinato , ve ne sieno Balle 70. Sicchè di tal sorta di Tabacchi , di cui si fa il maggiore uso , non è stato giammai per lo passato il Regio Fondaco sì ben provveduto . Vi sono in oltre libbre 22600. di Avana finissima , e vi è parimente quantità grandissima di Rape dell' Isole di S. Domingo , e S. Vincenzo , e di Amsterdam , oltre della Fronda di Virginia . Le Provincie del Regno sono provvedute per quasi 24 mila ducati di Tabacchi piu di quei , che eransi a' Fittajuoli promessi : colla dichiarazione di essere tutti di ottima qualità . Sul principio non si potea certamente pretendere questo dal Figueirò senza eccedere i limiti dell' Umana potenza . Ma si trascelse da piu decine di migliaia di Tabacchi della Regia Corte la quantità , che si ritrovò la migliore . Vendè volontariamente il Cangiano le Casse 21. de' Tabacchi , che avea . Ed in vece di ricevere ducati 600. per ogni settimana giusta la Convenzione , gli si pagarono prontamente ducati 8600. per mezzo di pubblico Banco .

Abbiamo esposta fedelmente la serie di tutti i Fatti , de' quali sarebbe troppo ardua l'impresa di richiamarne in menomo dubbio la verità , dopo di essersi pubblicamen-

te contestati avanti il Sig. Marchese Luogotenente, ed avanti il Sig. Marchese Avvocato Fiscale. Posta dunque la verità de' Fatti, quai faranno le leggi per difendere questa causa? Ricorreremo forse alle leggi de' Romani, quantunque abbiano il pregio di essere riputate, come Diritto comune in tutta Europa? Il vero Testo di questa Causa dipende da quella pubblica buona fede, e da quel Diritto primiero delle Genti, che chiamasi anche Diritto di Natura. Questa sì è la Legge universale di tutte le Nazioni piu culte del Mondo. Questa sì è la Legge, da cui non sono sciolti i Sovrani, qualora contraggono, remoto il Dolo, e la Fraude. E come Capi della Società civile de' loro Popoli sono nel preciso obbligo di osservarla.

Or dunque se per pruova del nostro Affunto, e per l'inviolabile osservanza de' Contratti fondata su la pubblica buona fede, ricorreremo a' Monumenti piu vetusti delle Storie, non si rechi a vana pompa di quell'Erudizione, di cui ci riconosciamo scarsissimi. Dobbiamo avvalercene unicamente per servire alla Causa, che difendiamo. Dovendo per tanto far uso, per pruova del nostro argomento, de' piu vetusti Istorici documenti, tralasciamo le favolose antichità de' Cinesi, e de' Fenicj, perchè a Noi ignote. Ricorreremo agli Egizj, sebbene vantatori ancor essi di oscure, e favolose Antichità. Sceglieremo qualche fatto piu autentico di quella vasta Monarchia. Era appresso di loro massima stabile, e ferma, che la pubblica buona fede dovea essere la prima legge fondamentale dello Stato. Quindi il Capo di que' loro Sacerdoti, che erano anche Giudici, dovea continuamente tenere sospesa nel collo un' Immagine impressa in un Zaffiro. Nè questa immagine era uno di quei loro misteriosi geroglifici, per cui tanto si è affaticato il P. *Monfaucon*. Avea ella il nome già noto a tutti que' Popoli della Verità, o sia pubblica buona fede. Onde tutte le Nazioni soggette a quella gran Monarchia sapeffero di essere questa la base fondamentale di quell'Impero: giusta la testimonianza di *Diodoro Sicu-*

Io, (a) di *Eliano*, (b), e dell' Eruditissimo *Wisfio* (c).  
 Ma giacchè le Arti, le scienze, e la maniera istessa di pensare passa da Regno in Regno, e da Nazione in Nazione, dovremmo passarne anche Noi nella Grecia, che vantavasi di riconoscere l' origine, e le scienze tutte dall' Egitto. Nella Grecia meriteranno per brevi momenti le nostre riflessioni le due Greche piu illustri Repubbliche di Atene, e di Sparta fondate dalle leggi date loro da Licurgo, e da Solone. Cadde la Repubblica di Atene sotto l' Oligarchia de' 30. Tiranni. Aveano costoro richieste da' Lacedemoni alcune somme di danajo sotto nome della Repubblica di Atene. E sotto di questa fede erano state date loro in prestanza. Depressa la Tirannide, e ritornata Atene al suo stato Democratico, richiesero i Lacedemoni per mezzo de' loro Legati le somme date in prestanza, e l' adempimento de' patti già convenuti. Varie furono le sentenze in quel Areopago. Diceasi, che que' Tiranni, abusando del nome della Repubblica, eransi serviti di quel danajo contro degli stessi loro Cittadini, che si erano ritirati nel Pireo. Ma si ebbe per vero, che i Patti già convenuti osservar si doveano, nè per isfuggirli aveasi a ricorrere a formule, ed a Leggi: ma a quel Diritto, ed a quel quasi Dettaglio di Natura, in cui sono fondate le Leggi stabilissime dell' Umana Società. Allorchè il Greco Oratore *Demostene* volle esortare i suoi Ateniesi all' osservanza delle cose già convenute, e promesse, rammentò loro questo Fatto, come uno de' piu rimarchevoli. Onde dopo di averlo loro esposto soggiunse così: *Ajunt Populum non recusasse de suo contribute, & sumptuum partem in se reclinare, ne quid ex iis, qua congreuerant, violaretur.... At mores nostre Civitatis, Athenienses, cum ex multis aliis, tum ex his ipsis, que recensui, perspici potest, esse tales; ut non id solum spectent, quibus*

(a) Lib. 1. cap. 3. della sua Biblioteca.

(b) De Varia Historia lib. 14. cap. 34.

(c) Nel suo lib. *Egiptiaca* Lib. 1. cap. 6. fol. 28.

*bus rationibus Aërarium locupletetur, sed etiam quid factu sit honestum (a).*

Ognuno ben vede, che da' Greci passar dobbiamo all'antica Roma: giacchè, siccome i Greci dall' Egitto, così dalla Grecia volle Roma ricevere le Scienze, le Arti, e le Leggi. Nel primo ingresso a quella gran Metropoli del Mondo, dopo di avere osservato quel Senato, che gli Ambasciatori di Pirro giudicarono non essere già una Radunanza di Senatori, ma di Re, ci si presenterà avanti senza meno il Campidoglio: Ed ivi dopo del Tempio dedicato al loro falso Nume di Giove, vedremo un altro Tempio consagrato alla pubblica buona fede co' suoi Sacerdoti, e Riti particolari (b). Si volea con ciò far comprendere, che questo era il primo Nume, che dovea da tutte le Nazioni egualmente, e comunemente adorarsi, come il pegno piu sicuro della vera grandezza del Romano Impero. Offervisi, come *Valerio Massimo*, facendo menzione di questo Tempio scrisse (c): *Hujus imagine ante oculos posita, venerabile Fidei numen dexteram suam, certissimum salutis humanae pignus ostentat. Quam semper in nostrâ Civitate viguisse, & omnes gentes senserunt, & nos paucis exemplis recognoscimus.*

Possono in questo Autore leggersi, e riconoscersi gli esempi memorandi della pubblica buona fede, e dell'osservanza inalterabile de' Patti, e delle Convenzioni, come la massima piu fondamentale, per cui quella Repubblica si rendette non solamente potente col valore dell'Armi, ma rispettabilissima a tutte le Nazioni della Terra allora conosciuta. Onde qual meraviglia, se il gran Padre della Romana eloquenza non già nella sua età piu giovanile, perorando ne' Rostri, o nel Senato, ma maturo di anni, di semo, e di sperimenta-

ta

- (a) *Demosthenes in Oratidne contra Leptineta.*  
 (b) *Cicer. De Natura Deorum Lib. 2. Cap. 23. Vellejo 2. 27 4.*  
 (c) *Valer. Massimo. nel suo Lib. Di Bonis Factorumque Lib. 6. Cap. 6.*

ta prudenza in quella sua Repubblica, che avea già rotta e governata coll'ultima Dignità del Consolato, scrisse, che questa pubblica buona fede era il fondamento d'ogni giustizia, senza cui tutta l'umana società discioglievasi: e che nessuna cosa piu veemente di questa avea ingrandita, e mantenuta la sua Repubblica (a): *Fides dicta est, quod fiat, quod dictum est. Si ne hac tollitur omnis humana societas, & est fundamentum justitiae, idest dictorum, conventorumque constantia, & veritas, nec ulla res vehementius Republicam continet, quam fides.*

Quindi con ragione dicemmo, che questa gran massima dell'osservanza inalterabile delle cose già convenute sia stata in tutti i tempi, ed in tutte le Nazioni, e ne' piu savj Legislatori la base piu solida, e ferma, per cui le Repubbliche nelle Storie piu rinomate s'innalzarono, e conservarono: gl'Imperj, e le piu vaste Monarchie crebbero, ed a' Popoli piu lontani furono oggetto di ammirazione, e di rispetto: e gli Erarj di vere, sode, e permanenti ricchezze colmaronsi. Fu la Bussola verso il 1320. da Flavio Gioja nostro Cittadino Amalfitano inventata (b), per cui con quel semplice Ago calamitato si sono rendute cotanto facili, e sicure le navigazioni fino a' gradi ottanta di latitudine Settentrionale nel Polo Artico, e colà nell'Antartico fino alle Terre Incognite chiamate del Fuoco. Ma la vera bussola, e la cinofura piu fedele, a cui piu fidamente riguardarono tutte le Nazioni, e tutti coloro, che le signoreggiarono, si fu senza dubbio la pubblica buona fede, e l'osservanza inviolabile delle Convenzioni, come i due Poli, su cui raggirar si dovea l'Asse d'ogni piu regolato Governo. Furono anche appresso gli Egizj Sagre le Statue de' Sovrani: onde credeasi sicuro Asilo de' Rei di ricorrere semplice-

(a) Cicero De Officiis Lib. 2.

(b) Errico Breuchman. de Republica Amalfitana Cap. XXII.

mentite alle medesime (a). E troppo è nota la gran venerazione, che ufavano gli Alessandrini verso la Statua di Tolomeo. Passò anche questo costume a' Romani; presso de' quali le Statue de' Cesari, e degl' Imperadori riputaronsi, come tanti sicurissimi Asili. Ed in alcuni tempi alle stesse Aquile Romane fu la medesima immunità conceduta (b). Ma il vero Asilo a tutte le Nazioni comune, si è sempremai giudicata la pubblica buona fede serbata intatta, ed inviolabile nel petto de' Principi, e de' Regnanti.

Questo si fu il vero Sagrato, e l' Asilo, a cui il nostro Figueirò ebbe ricorso, allorchè domandò per pegno della sua Convenzione il Decreto del nostro Monarca. Nè s' ingannò punto, poichè se dimostreremo di essere stato lontano da Noi ogni dolo, e fraude, ebbe senza fallo ricorso al Principe più Pio, più Giusto, più Glorioso, e dotato delle più Eroiche Virtudi.

Troppo egli è noto, e troppo incontrastabile questo Principio. Per isfuggirne la forza si è andato sofisticando, che il Figueirò non avesse celebrato il suo Contratto colla Sagra Persona del nostro Invitto Monarca. Riffettasi però alla fedele narrativa de' Fatti da Noi esposti. E si vedrà ben chiaro, che altro non domandò il Figueirò per sua cautela, se non che il Decreto di S. M. Nè potrà giammai negarsi, che informata la Maestà del Re N. S. da' suoi Ministri, dichiarò col suo Sovrano Real Diploma di avere col Figueirò conchiuso, e perfezionato il Contratto dell' Appalto generale de' Tabacchi, secondo la di lui offerta.

Posta la verità, che da' Fatti troppo evidentemente risulta, di essersi dal Figueirò celebrato il suo Contratto

(a) Ex *Johanne Adamo Osandro de Asylis Gentilium*, che si ha nel Tesoro dell' antichità Greche del Gronovio nel Tom. 6. fol. 2853.

(b) *Emundo Figrellio* nel suo dottissimo trattato: *De Statu illust. Romanorum*. Liv. Lib. 33. Cap. 10. Tacito Lib. 1. & 3. Annal. Gellio Lib. 10. Cap. 15.

ro col nostro Invitto Monarca , parlano già a nostro favore tutte le Nazioni piu antiche , e piu culte del Mondo . Secondo questo linguaggio i termini di solennità legali , e civili debbono bandirsi affatto , come barbari , ed ignoti . Bisogna far uso solamente delle voci della pubblica buona fede , remoto il dolo , e la fraude . Sentiamo quasi tingerci di rossore il volto , di avere a fondare massime sì certe , e principj cotanto irrefragabili con Autori , che hanno trattato del Pubblico Diritto . Nulla ci hanno insegnato su ciò di nuovo , e di peregrino i Grozj , ed i Puffendorffj , sebbene Autori su tal materia riputatissimi . *Ugone Grozio* (a) , che mai scrisse per nostro insegnamento di raro , allorchè ci avvertì , che gli Atti de' Sovrani sono come fatti da colui , che ha in sè tutta l'autorità del Popolo , e che in conseguente non essendo soggetti alle leggi , non possono giammai impugnarsi con un rimedio di Restituzione *in integrum* ? Questa riconosce sol tanto il suo principio dalle leggi civili . I Contratti de' Re sono di gran lunga superiori alle leggi . Possono queste da esso loro cambiarsi . Ma non già le Convenzioni , ed i Contratti , a' quali sono essi strettamente obbligati per un Diritto primiero delle Genti assai piu solenne , ed antico . Reca *Grozio* appunto l' esempio di un Contratto fatto con qualche Re vicino , o con colui , che abbia presi in affitto i suoi Dazj . Riflette , che allora sarebbe un Contratto , ed una legge unitamente : Cioè Contratto inviolabile riguardo al Sovrano , che celebrò ; e Legge riguardo a' Popoli soggetti , allorchè si pubblica loro , per osservarsi da tutti . *Nos , ut alibi distinximus ita hic quoque distinguendum censemus inter actus Regis , qui regii sunt , & actus ejusdem privatos . Nam in Regiis actibus , que Rex facit , eo loco habenda sunt , quasi Communitas faceret : intales autem actus , sicut leges ab ipsâ Communitate facta vim nullam haberent , quia*

D

com-

(a) *De Jure Belli & Pacis Lib. 2. Cap. 14.*

*communitas se ipsa superior non est , ita nec leges regia. Quare adversus hos contractus Restitutio locum non habebit: venit enim illa ex jure civili . . . . Ex his, quae diximus & hoc apparet , quàm falsum sit , quod quidam tradunt , contractus Regum leges esse . Nam ex legibus nemini jus adversus Regem nascitur : ideo si eas revocet , nemini facit injuriam . Peccat tamen , si sine justâ causâ id faciat . At ex promissis , & contractibus jus nascitur . Contractibus ligantur contrahentes tantum , legibus subditi omnes . Possunt tamen quadam esse mixta ex contractibus , & legibus , ut contractus cum vicino rege , aut cum publicano factus , qui simul pro lege publicatur , quatenus ei insunt , quae subditis observanda sunt .*

*Samuele Puffendorfo* concorre nella massima istessa di non poterli i Contratti de' Sovrani rescindere , o annullare col rimedio della Restituzione *in integrum* . Ma pondera di più , che tai termini sono del tutto impropri: mentre come mai il Sovrano , che contraffe , posto nello stato naturale di libertà , ed esente da tutte le Leggi , potrebbe poi implorare questo beneficio , che l'autorità istessa Sovrana concede a' suoi Sudditi ? Potrebbe egli stesso sciogliersi dal Contratto: qualora evidentemente conoscesse il Dolo , l'Inganno , la Lesione , e l'Ingiuria essere manifesta , e patente . Soggiugne , che tai Contratti de' Principi non possono giammai dichiararsi nulli per la solennità di quelle leggi civili , da' quali in contraendo furono sciolti (a) : *Nam restituere in integrum , absolvere à juramento , tales sunt actus , qui non solum in alium tendunt , sed & qui proficiuntur ab eo , qui potestate aliqua superior est instructus in alterum , qui restituendus aut absolvendus est . Ergo questio ita potius exprimenda fuerit : si rex in obligatione aliqua contrahenda laesus fuerit , an postea lesione deprehensa , propriam per auctoritatem possit declarare , obli-*

(a) *De Jure Natur. & Gent. Cap. 10. Lib. 8. §. 2.*

obligatione illà sese ob adherens ei vitium non teneri? Hic sciendum, quemadmodum, qui in libertate naturali vivunt, nemini mortalium subiecti, suarum rerum ipsi sine arbitri; ita si ab altero in pacto injustè ladan- tur, ipsi per se Restitutionem, aut supplementum exi- gere possunt, modo lesio, & injuria sit manifesta . . . . Igitur, si scientes, volentesque contractum aliquem in- ceant, qui aliàs per leges civiles invalidus erat; cen- sentur contractum istum abs vi legum civilium, si qua est, exemisse, ex iisdem irritum non declarandum, cum- alias nihil ab ipsis foret actum.

Affinchè si ravvisi, che tai Scrittori Ultramontani nulla ci hanno su tal proposito insegnato di nuovo, e di pe- regrino, vedremo, come prima de' Grozj, e de' Puf- fendorffj erano tai massime già inconcusse stabilite nel Regno. Lo stesso Reggente de Ponte, che avremo ba- stante occasione di confutare in appressò (a), come l' A- chille del Savissimo Contraddittore, in ragionando del- le solennità necessarie nelle vendite, e ne' Fitti delle robe Fiscali, determina francamente, che non solamen- te ne' contratti de' Re, ma anche de' Vicerè, co- me loro Procuratori generali, cessano affatto tutte le solennità, e che avverso de' contratti da essoloro ce- lebrati non puo aver luogo la Restituzione *in integrum*. Dice, che questa era la pratica, e lo stile di giudica- re; e che ogni giorno vedeanfi fatti i contratti dal Fi- sco; e dalla Camera colle dovute solennità, e da' Vi- cerè, come speciali Procuratori del Sovrano, trattati, e conchiusi senza veruna solennità entro del proprio Gabinetto, secondo la qualità de' negozj esigea, e le necessità del Regno lo richiedeano. *Et intelligo, quando Fiscus vendit, non autem si Rex, aut Pro- rex, uti Procurator, in quo deficiunt rationes supra al- legata potestatis limitatae, & Rex vendens propria bono*

D a non

(a) Nel suo Trattato *de Potestat. Prorog. Tit. 4. De Regal. Impo- sition. §. 5. Num. 42. & 44.*

*non ligatur legum solemnitatibus, ut supra latius diximus. Hinc ut infra dicemus non habet nec Restitutionem in integrum, in suis contractibus ab eo gestis . . . Differentia est, quando vendit minister à lege constitutus, ut Fisci Procurator, cui data est lex, & forma, quomodo ad venditionem procedere debet: & aliud: quando vendit proprius Rex, vel ejus Procurator, non à lege, sed ab ipso Rege constitutus; & non tractatur hic de privilegiis Fisci; sed de solemnitatibus requisitis ad rerum fiscalium venditionem, ut sic magna constituenda sit differentia, quando Fiscus vendit, cui à lege certa est data forma, & quando ipse Rex, qui non ipsis, sed suis Ministris certas possit habenas: & hic est verus intellectus, vera distinctio, & justa practica, & secundum eam judicatum; & sic totà die videmus unico, & eodem tempore vendere Fiscum, seu Camera Fiscalium cum solemnitatibus, de quibus supra, & vendere Proreges tanquam Procuratores cum particularibus mandatis absque ullà solemnitate: sed in eorum Aulis omnia pertractant, & concludunt, prout necessitates Regni exposcunt, & qualitates negotiorum requirunt. Hinc & notetur, quando Fiscus vendit, datur in integrum Restitutio: secus quando Rex per specialem suum contractum.*

Sentiamo in oltre lo stesso Reggente de Ponte, come scrisse egli nella causa assai famosa in quei tempi della vendita dell' Ufizio del Sugello. Ma soprattutto ricordiamoci delle due sentenze uniformi, fatte in questa materia dal Collateral Consiglio, e dal Tribunal della Regia Camera. Furono allora disputati acutamente, e solennemente decisi i Punti, che ora con ragioni troppo diverse di nuovo contendonsi. Pretendea il Fisco, che la vendita di quell' Uffizio fatta dal Vicerè, quantunque avesse un Mandato generale a vendere del Monarca delle Spagne allora Regnante, fosse nulla per difetto di una solennità la piu essenziale della pubblicazione de' Bandi, per li quali non v'era dispensa particolare di Sua Maestà Cattolica. Pretendea, che oltre

della

della nullità del contratto, era assai lesiva la vendita: mentre gli emolumenti di quell' Uffizio, che si percepivano in ogni anno, erano giunti a segno di quasi uguagliare il prezzo Capitale sborsato da Franco Larcari Compratore. Non ostante tai pretensioni del Fisco si decise, che la compra era valida. Sopravvenne poi Cedola Reale della Maestà Cattolica, con cui si esprimea, che in quella vendita non vi erano state le solennità necessarie: Che la lesione Enorme sembrava pur troppo provata, dando già quell' Uffizio di rendita quel che pagato si era per la compra: Che non solamente non si erano usate tutte le diligenze per ritrovare un miglior Compratore, ma che era surto un susurro di esservi stato qualche Dono Segreto ad una persona congiunta del Cardinal Vicerè: Che la sentenza profferita avea potuto avere qualche fondamento per sostenere l' autorità de' Vicerè. Si ordinava in fine, che la Causa dovesse di bel nuovo trattarsi in grado di Reclamazione. Può ben crederci, se in tai contingenze quai fossero gli sforzi praticati, da chi sostenea le veci di Avvocato Fiscale in vista d'una Real Cedola troppo pressante. Si esaminò di nuovo la Causa. Scrisse a favore di Franco Larcari il *Reggente de Ponte* (a). Si ebbe per vero, che il Vicerè avendo il mandato Generale di Procura a vendere, non v'era bisogno di Dispensa particolare de' Bandi: poichè v'avea allora non già il Procuratore del Fisco, ma di Cesare: Che qual bisogno vi era di tai solennità estrinseca, quando anche per mezzo de' Ministri del Collateral Consiglio si erano usate tante diligenze per la vendita, e questa era già pubblica per tutto il Regno? Che fra i tre Compratori, che concorreau, cioè Martino di Secura, la Principeffa di Sulmona, e Franco Larcari, costui avea offerto maggior prezzo di tutti: Che la lesione dovea considerarsi non già attenta la

(a) *Consil.* 53. e 54.

rendita allora presente di quell' Uffizio , ma riguardo al tempo , in cui si era celebrato il contratto , dalla rendita de' tre anni antecedenti , e dal prezzo , che comunemente in quel tempo credeasi . Si ebbe anche per vero , che considerandosi il tempo del Contratto, la lesione dovea essere oltre la metà del giusto prezzo: e che solamente potea aver luogo la lesione meno della metà del giusto prezzo, qualora si fosse costato o il dolo del Compratore , o la graziosa condiscendenza di chi vendea . Co' questi principj , non ostante la Real Cedola , dal Collateral Consiglio , e dal Tribunal della Camera coll' assistenza di D. Lopez di Gusman Regio Visitatore del Regno fu confermata la prima Sentenza . Or queste due Sentenze uniformi , non furono forse unisona a quel linguaggio degli Antichi Egizj, Greci , e Romani per sostegno della pubblica buona fede di chi reggea le redini del Governo?

La differenza , che corre tra questo esempio , ed il nostro si è tanto grande, quanto si è quella di un Vicerè , e di un Monarca presente . Forse non si sono nel caso nostro usate nell' Appalto general de' Tabacchi per sei mesi interi non solamente per lo Regno di Napoli , ma per l' Italia tutta le piu esatte diligenze ? Forse l' invidia piu rabbiosa puo negare a' Supremi Ministri , che vi hanno avuto parte , il vanto della piu illibata integrità , e dello zelo piu fervoroso degl' Interessi Reali ? Forse fra i tre Concorrenti , e fra tutta Italia vi fu altri , che pensasse ad offerire la somma di ducati 270m. offerta dal Figueirò di gran lunga superiore alla rendita di tutti i tempi passati ? Forse vi puo esser nel Mondo Autorità piu Sovrana di quella del Nostro Monarca , che dichiarò con un suo Diploma Reale di avere conchiuso , e perfezionato il contratto col Figueirò ? Leggasi a tal proposito il dottissimo *Domenico Antunes (a)*.  
Si

(a) *De Donation. Jurium & Honor. Regiæ Coronæ Part. 2. lib. 1. cap. XI. num. 8. num. 26. & num. 33.*

Si vedrà da questo grave Autore trattata diffusamente la materia de' contratti de' Principi , e come debbano piu di qualunque privato, anche per ragioni politiche essenzialissime esserne tenuti all' Osservanza . Dice, che il Principe non puo' rescindere i contratti fatti co' suoi sudditi, nè anche *ex plenitudine potestatis*. E Noi soggiugneremo nel caso nostro , che maggiore è la ragione, ove il Contratto siasi celebrato con persona non suddita (a) . Risponde egli a' paralogismi di quella pubblica Autorità, e di quella iniquità del Contratto, che posta dopo in chiaro, potrebbe dare giusta ragione al Principe di rescindere , o di riformare il Contratto. Spiega egli, che queste circostanze si verificano in quel bene pubblico, da cui dipende la pace del Regno: ma non già per lo semplice aumento del Patrimonio del Fisco . Fonda prima con lunghissime Autorità la Massima, *quod Princeps non potest contractus à se gestos cum subditis rescindere, neque de plenitudine potestatis*. E dopo di avere spiegato di poter rescindere, e riformare il Contratto o per la pubblica utilità , o per l' iniquità del Contratto medesimo scoperta in appresso, conchiude così. *Intellige tamen supradicta procedere datà justà causà publicè utilitatis, quæ principaliter suadeat revocationem contractus; secus si secundariò, & in consequentiam: ita ut non attendatur causa utilitatis Patrimonii Fisci, vel privati, sed quæ principaliter bonum commune, & publicum respiciat*.  
 Dovrebbe qui terminare la nostra Scrittura : poichè se a pensare dirittamente, e senza involvere in equivochi, e con astratte riflessioni le idee piu verè, il contratto celebrato dal Figueirò riconobbe il suo vero principio da quel Sovrano Real Diploma, che lo dichiarò conchiuso, e perfezionato, troppo sono indubitate le Massime presso tutte le Nazioni del Mondo per l' inalterabile osservanza del medesimo .  
 Ma

(a) *Ciriac. controu. 12. tom. 1. num. 62. Decian. conf. 96. & 97. num. 22. vol. 2. Innoc. in cap. Novis. 13. de Judiciis.*

Ma affinchè il silenzio non pregiudichi alla giustizia di questa Causa, fingasi per brevi momenti, e senza pregiudizio del vero, che il contratto si fosse celebrato col Fisco. In questa Ipotesi per altro non vera, non è mica meno chiara la ragione, che assiste al Figueirò. Entreremo adunque in questo secondo argomento, in cui confessiamo però di dover solcare le onde di un mare assai procelloso. Ci sia permesso di dire, che la barbarie di alcuni tempi, e la poca cognizione della Storia Romana necessaria alla vera interpretazione di alcune Leggi, ha fatto sì, che quasi senza vele, e senza arte siasi tentata una navigazione di un Pelago ignoto, in cui i venti di certe Umane passioni nella materia presente, hanno fatto più periglioso il cammino per giugnere sicuramente al Porto. Ed in vero come potea da tanti Autori idearsi, che nelle vendite, e ne' fitti delle robe Fiscali, de' Dazj, e de' Vettigali vi fosse un Patto tacito indifinito a favore del Fisco, e fondarsi questa Massima nella Legge *Si Tempora Cod. De Fide, & Jure Hasta Fiscalis, & de Adjct.*? Le parole stesse di questo Testo senza il sentimento di quei più illuminati Autori da Noi nell'altra Scrittura allegati poteano a chicchessia persuadere il contrario. Quella pubblica buona fede, di cui veneravasi il Nume nel Campidoglio di Roma, fu dal Senato, e dal Popolo Romano più religiosamente, che in ogni altro Rito osservata in quell'Asta Fiscale posta nel Foro. I Censori, come uno de' Magistrati più gravi, e più rigidi per l'illibatezza de' costumi doveano assistervi. E per escludere qualunque menomo neo di mala fede, pubblicamente nel Foro stesso esponcano le Tavole, in cui erano prefisse le Leggi, ed i tempi, fra quali era lecito ad ognuno di venire all'Incanto senza punto prorogarsi, o alterarsi i termini già stabiliti: onde Livio (a) nella sua Storia scrisse: *Censores editto submotis ab Hasta, qui iudicati priorem locationem erant, omnia ea-*

(a) Lib. 39. Cap. 44.

*dem, paululum imminutis pretiis, locaverant. E siccome la carica de' Censori durava per cinque anni, così terminato il Lustrò, procedevasi da' nuovi Censori al nuovo Incanto de' Dazj, e de' Vettigali. Quindi può bene intendersi il Testo nella Leg. 3. De Jure Fisci, Cum quinquennium in quo quis pro publico Conductore se obligavit, excessit, sequentis temporis nomine non tenetur.*

Egli è vero, che in progresso di tempo si diede la cura della presidenza, e di prefiggere i termini nell' Asta Fiscale, anche a' Pretori, e ad altri Magistrati. Nulla però s'innovò dell' antico rigido costume. *Suetonio* ci riferisce di avere Cesare rimessa una parte di mercede a' Publicani, che con troppo di animosità erano venuti all' Incanto, e pubblicamente fece a tutti noto, che nel nuovo fitto de' Vettigali si moderassero le offerte animose (a). *Proinde Caesar, cum Publicanos remissionem petentes, tertiam mercedum parte relevasset, ne in Locatione novorum Vettigalium immoderatus licitarentur, propalam monuit.* Anzi per testimonianza di *Cicerone*, (b) e di *Livio* (c) sappiamo, che il Senato Romano vinto dalle lagrime, e dalle preghiere di alcuni Publicani, che con Animosità aveano presi alcuni pubblici Vettigali, ordinò di doverse ne di nuovo procedere all' Incanto. *Senatus quoque precibus, & lacrymis publicanorum, qui animosius vettigalia publicae licitati erant, vitibus LOCATIONES illis factas INDUCI, & de integro LOCARI EA jussit.*

Queste erano le massime del Popolo, e del Senato Romano, allorchè fioriva quella vasta, e gloriosa Repubblica. Queste massime istesse continuarono in Cesare fatto già Dittatore perpetuo. E ne' tempi assai meno felici degl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano duravano

(a) *Sueton. in ejus vita cap. 20.*

(b) *Lib. 1. Epist. 17. Ad Attic.*

(c) *Lib. 39. Cap. 44.*

vano su tal materia i principj medesimi registrati nell'anzidetta Legge *Si Tempora*. Erasi a quegli Imperadori presentata un'Offerta piu vantaggiosa, e di molto aumento. Il Rescritto Imperiale non fu, che con rimedj di Restituzione *in integrum* anche dopo il decorso del tempo stabilito nell'Atta Fiscale si ricevesse. Si ordinò solamente al Razionale della Provincia, che avea la cura dell'Erario minore soggetto al Conte delle Sagre Largizioni, a cui la cura dell'Erario maggiore si appartenea, che ricevesse l'Offerta: purchè i tempi stabiliti negl'Incanti, e nelleASTE Fiscali lo permettesse: *Si tempora, que in fiscalibus auctionibus, vel. basis statuta sunt, patiuntur: cum etiam augmentum re futuram esse profitearis, ad Rationem nostrum, ut justam uberioris pretii oblationem admittat.*

Ora egli è possibile, che da un Testo sì chiaro, e da un Rescritto Imperiale sì preciso abbia potuto inferirsi da tanti Autori Forensi un Privilegio del Fisco di potersi in qualunque tempo ricevere le Offerte, e dargli il nome di Patto tacito *Additionis in diem*? E pure per aver voluto il Presidente del S. R. C. Pier Giordano Ursini (a) darne qualche lume, incontrò tutto lo Regno di Rodoverio (b), che non ebbe ritegno alcuno di scrivere, che le di lui ragioni erano piu lievi del vento stesso. Gli parve di non essersi nè anche osservato un altro Testo, che lo avrebbe fatto avvertito del contrario nella *L. Lucius 21. §. simul. ff. ad Municip.* E Noi abbiamo anche meritata la taccia istessa. Quante però si è questo Testo, che osservar si doveva? Determinasi in questa *L. Lucius*, che perfezionata già la vendita, o il fitto de' Predj pubblici di una Città non sia piu permesso il riederne: poichè i tempi stabiliti degli Additamenti si apparteneano solamente alle cause del

(a) Presso il Reg. de Marinis cap. 147. Tom. 1.

(b) Consil. 44.

del Fisco. *Idem respondit, si civitas nullam propriam legem habet de adjunctionibus admittendis, non posse recedi à locazione, vel venditione praediorum publicorum jam perfecta: tempora enim adjunctionibus praestituta ad causas facti pertinent.*

Possiamo Noi qui rattenarci dal dire, che le Leggi Romane per difetto di certe cognizioni non si sieno ben intese? Si avverta al citato Testo nella *L. Lucius*. E si unisca colla *L. Prima*, e finale *Cod. de vendend. Rebus Civitatis*. Si determina in queste Leggi con quai solennità doveano venderli, o darsi in affitto le Robe dell'Inclita Città. Per questa già intendeasi Roma, e Costantinopoli, ove gl'Imperadori aveano trasferita la loro Sede fin dal tempo di Costantino, rimanendo però Roma Capo dell'Impero col Senato: Che che ne dicano gli Autori Greci di loro indole troppo ampollosi. In queste due Grandi Città vi era necessaria l'Autorità Imperiale per istabilirsi tai Contratti. Nelle altre Città all'Impero soggette vi si richiedea, oltre il Decreto del Prefide della Provincia interposto con cognizione di causa, il consenso di tutti, o della maggior parte de' Decurioni. A riserva di tai solennità non vi si richiedea certamente quella dell'Incanto, o siasi dell'Atta pubblica. Egli era solamente un Privilegio particolare del Fisco di doverli vendere, o affittare le sue robe sotto l'Atta Fiscale, con prefiggerli certi termini, fra'quali era ad ognuno lecito di offerire. Sicchè stabilito il termine, per esempio, di un mese, prima del decorso del medesimo potea al piu Offerente liberarsi la roba, e giusta l'espressione latina *Addici*. Ma sopravvenendo entro il termine di quel mese una nuova offerta migliore, rimaneva il primo Contratto per allora in sè stesso perfetto, già risoluto. Così prima di tutti gli Eruditi comentò lo stesso *Bartolo* la *L. Si Tempora*. Tutto ciò non potea certamente verificarsi nell'Inclita Città di Roma, e di Costantinopoli, o nelle altre Città delle Provincie all'Impero soggette; posto che la solennità dell'Incanto, e

dell'Asta affatto non richiedea. Quindi perfezionato il contratto non potea giammai farsi luogo alla Risoluzione del medesimo per lo patto *Additionis in diem*, giusta il sentimento di *Brunnewann*. e degli altri Eruditi (a). E perciò nel Testo si dice: *Tempora enim Adjectionibus prestituta ad causas Fisci pertinent*.

Non puo adunque da questi Testi prendersi giammai argomento di quel decantato Privilegio Fiscale, di potersi in qualunque tempo ricevere le nuove Offerte, ed i nuovi Additamenti: quantunque con altri siasi gia conchiuso, e perfezionato il Contratto. Il Reggente *de Ponte* (b) impegnatissimo a sostenere questa opinione dopo il 1611., in cui scrivea, e su la cui Autorità sembraci fondata la Scrittura del Dottissimo Contraddittore, vide benissimo, che per le Leggi Romane dianzi addotte era disperato il suo assunto. Stimò di ricorrere all'Autorità di *Andrea di Barulo* (c), e di *Odoffredo da Benevento* (d). Questi due Autori sono senza dubbio venerandi per la di loro antichità: poichè *Andrea di Barulo* fu Avvocato Fiscale sotto l'Imperadore *Federigo II.*, e *Odoffredo da Benevento* fiorì nel 1250. Non sappiamo però, se l'abbaglio da loro commesso debba condonarsi a' tempi poco illuminati, in cui vissero. La Legge *Congruit* fu promulgata dagli Imperadori *Teodosio*, e *Valente*. Si determinò, che negli Affitti non gia perpetui, ma temporali venendo nuova Offerta, dovesse colui, che avea preso il fitto, essere preferito. *Si veropro tali predio ab altero conductore offeratur augmentum, sit in arbitrio conductoris prioris, cui res ad tempus locata est; ut, si ipse, quod alter adjecit, obtulerit, maneat penes eum temporalis illa conductio.*

Col.

(a) *Brunnewann*: nella detta *L. Lucius §. fin. §. ad Municip.*

(b) Nel citato Trattato *de Potest. Prorog. Tit. 4. De Regal. Imposition. §. 5.*

(c) Nel Comento della *L. Congruit Cod. de Locatione praediorum Civilium, vel Fiscalium.*

(d) Nel Comento della detta *L. si Tempora.*

Col fondamento di questo Testo *Andrea di Barulo*; e *Odefredo* scrissero, che negli Affitti temporali de' *Dazj*, e delle Gabelle si poteano in qualunque tempo durante il fitto ricevere le nuove Offerte piu vantaggiose. Così lasciò scritto *Andrea di Barulo*: *Si conduxit aliquis pradia publica ad tempus non in perpetuum, quandocumque infra illud tempus admittitur licitatio plus offerentis, sicut fit in Regno in gabellis*. E *Odefredo di Benevento* lo seguì così: *Idem est in locationibus, quas Fiscus facit ad certum tempus, puta ad quinquennium, nam si intra illud tempus, antequam finitur, extiterit aliquis volens meliorem conditionem offerre, auditur*.

Dicemmo di non potere in tutto condonare l'abbaglio al poco rischiaramento di que'tempi: poichè *Francesco Accursio*, che vivea nell'età medesima, non si lasciò abbagliare da questo Testo. Distinse egli benissimo, che ivi non si parlava di *Dazj*, o di *Vettigali*, ma di altre Robe. Ecco le sue parole nella Chiosa di questo Testo *V. Offeratur. Etiam durante locatione prima temporali; & hoc est contr. ff. De Public. in L. Locatio §. ad conducendum. Sol. Ibi in locatione veltigalium, hic in aliis, vel in alia trahitur ad hanc secundum quosdam*. E *Barzolo* quantunque avesse fiorito ne' tempi non molto da loro remoti spiegò, che questo Testo s'intendea finito già il temporale Contratto.

Ne' tempi poi piu illuminati si rischiarò, e si pose nel suo vero lume questa legge. Bisognava sapere la distinzione, che v'era in tempo degl' Imperadori, che la promulgarono; fra i Conti delle Sagre Largizioni, i Conti delle Robe private del Principe, ed i Conti Palatini, colle varie, e diverse ispezioni, che aveano. Su dichè ne dobbiamo le piu individuali notizie a *Giacomo Gutero* (a). Con questi lumi peruditissimo *Perezio* sciolse tutto l'equivoco: in dimostrando, che in quel

Testo

(a) *Gutier. De Offic. Domus Augusta Lib. 3. Cap. 16. 24. & 25.*

Testo parlavasi solamente delle Robe proprie; e private del Principe; eccettuandone anche alcune site ne' confini della Mesopotamia, e dell' Osroene (a): *De locatione pradiorum propriorum solum, communium civitatis, vel populi agitur in variis hujus Tituli legibus, itemque de locatione pradiorum fiscalium, quae ad privatam patrimonium, privatamque Principis fiscum pertinent, quae ut privatus, non ut Princeps acquisivit, eaque pradia dominica, & rei privatae appellantur, de quibus actum tit. 66. & seqq. Et nullius auctoritate locari possunt, nisi Comitibus rerum privatarum, sive procuratoris Caesaris, cui soli procuratio mandata privati patrimonii Principis, & aliarum rerum, quamvis non omnium.*

Rivolgansi per tanto tutte le Leggi delle Pandette, e del Codice, mentre non si troverà giammai di essersi nell' affitto de' Dazj, e de' Vettigali permesso di riceverli nuove Offerte dopo decorso il tempo stabilito nell' Incanto, o sia nell' Asta Fiscale. Noi non possiamo certamente sapere, quale potesse essere la Pratica nel nostro Regno sotto l' Imperadore Federigo II., allorchè scrivea Andrea di Barulo. Diciamo solamente, che se tal pratica dipendea dal citato Testo nella *L. Congruit*, era fondata su di un principio del tutto erroneo. Diciamo, che dal XV. Secolo l' osservanza è stata certamente in contrario; poichè decorso i tempi stabiliti nell' Incanto, che Noi chiameremmo *Accensione di Candela ad finem providendi*, ed a tutta passata, non si sono ricevuti nè Additamenti, nè Offerte maggiori di qualunque quantità, anche oltre della Sesta, dopo di essersi già preso il possesso del Dazio, del Vettigale, o siasi dell' Arrendamento. Ne' tempi di Affitto erasi affittato l' Arrendamento de' Sali del Regno. Ed erasi già liberato ad alcuni Nobili di Casa Mellino. Sopravvenne nuova offerta piu vantaggiosa. Domandò il Fisco,

(a) Perez. Nel Comento del Codice Tit. 70. *De Locatione pradiorum Civilium, vel Fiscalium.*

Fisco, che si ricevesse: implorando il beneficio della Restituzione *in integrum*. Ma il Tribunale de' S. C., e della R. C. unitamente giudicò, che perfetto, e solennemente celebrato il contratto, precedenti più Incanti non potea il Fisco essere restituito *in integrum*: purchè la lesione non avvenisse per qualche nuova cagione sopravveniente (a). *Seò per Sacrum Consiliun, & Dominos da Summaria fuit conclusum, & votatum: quod postquam dictus contractus Arrendamenti fuit perfectus, & solemniter celebratus precedentibus pluribus subbafationibus, & ejus precio, tunc non datur restitutio Fisco, nisi ex nova causa superveniente casetur lesio.*

Commillo de Cantis, che dopo di avere gloriosamente esercitata la carica di Avvocato Fiscale, videosi a scendere all' ultima Dignità Togata di Presidente del S. R. C., e che terminò i suoi giorni nel 1609., vi rende fedele testimonianza, che ne' suoi tempi, preso già il possesso di un' Arrendamento, non si erano mai ricevute Offerte, qualunque si fossero, anche oltre della Sesta; nè tolto l' Arrendamento, a chi ne avea già preso il fitto, ed il Possesso per la semplice nuova Offerta (b) *Hodie autem circumscripto articulo, si Fiscus restituitur ad lucrum, maxime in locatione veltigalium, postquam Contractus precedentibus subbafationibus est perfectus, de quo quamplura per Afflic. Decis. 340. practicamus, quod si ante traditam possessionem alius superveniat, qui oblationem faciat ultra sextam, illam admittimus, & non sine ratione, quia quod Fiscus restituitur ad lucrum, intelligitur de modico non autem de magno, vel maximo, & sic semper, quod casus evenit, Camera judicavit. Re autem tradita, & captâ possessione Arrendamenti, nunquam temporibus meis practicatum fuit, quod per quamcumque oblationem factam, auferatur ab illo, cui remansit Arrendamentum, seu Veltigal ex solâ simplici oblatione.*

II

(a) Decis. 340.

(b) In Divers. Feudal. §.2. cap.3. Num.132.

Il Reggente Capocelatro citato dagli Avversarij, senza essersi in verità profondato molto nella materia asserisce, che sarebbe in arbitrio del Giudice di prescrivere il tempo, e la quantità delle nuove offerte, e de' nuovi Addizamenti, sembrandogli di non essersi il punto stabilito per Diritto commune: Confessa però, che per antichissima costumanza del Tribunal della Camera si ricevevano le maggiori offerte fino a tanto, che non si fossero spedite le Provvisioni per prendere il possesso dell' Arrendamento appaltato (a). *In hoc autem Regno municipal jure hoc cautum non reperitur, & idcirco ad jus commune erit recurrendum; cumque hoc non reperitur à jure constitutum, arbitrio Judicis relinquendum erit, quod arbitrium ex antiqua Regia Camera consuetudine interpretationem habuit, quod quousque res est integra, & provisiones pro configuratione possessionis non sint expedita, admittitur major oblatio.* E la decisione, di cui si fece tanta pompa dal Dotto Avversario, riferita dal Reggente de Marinis per l' Arrendamento de' Sali di Otranto si profferì parimente prima di essersi preso il possesso: *Res integra, & ante captam possessionem (b).*

La prima volta, che sappiamo, di essersi praticato il contrario con ammirazione di tutti, e con poco applauso si fu, allorché per l' Arrendamento del vino a minuto fu ricevuta l' Offerta assai maggiore della Sesta di Nardo Andrea di Leone; con essersi ordinato, che si accendesse di nuovo la candela: non ostante, che a favore di Pier Francesco Ravaschieri si fosse estinta a tutta passata, e spedite a suo favore le Provvisioni per lo possesso. E per difendere una Decisione non ben ricevuta dal Pubblico, crediamo di essersi impegnato il Reggente de Ponte a scrivere quella sua Dissertazione ripiena (ci sia permesso di dirlo) di molti

equi. 1

(b) Reg. De Marin. Resol. 147. Tom. 1.

(a) Consult. 5. Num. 8.

equivochi (a). Ma quei effetti partonò all' **Brasie Rea-**  
le questa nuova offerta dell' **Ultra Sesta** ricevuta dopo  
di essersi consegnate le **Provvisioni del Possesso**? Se ne  
videro ben tosto le conseguenze perniciosissime al **Real**  
**Patrimonio**. Nell' **Appalto**, che dovette poi farsi dell'  
**Arrendamento de' Sali** non vi erano **Offerenti**, spaven-  
tati tutti dall' incertezza, in cui doveano sempremai  
rimanere (b). Quindi que' **Savj Senatori**, che componea-  
no il **Collateral Consiglio**, avendo veduto col' esperienza,  
che le due **Decisioni** fatte per l' **Arrendamento del vino**  
aveano portato seco pessimi effetti, stimarono di consul-  
tare al **Conte di Monterey** di doverli tai controversie diffi-  
nire con una **Legge statutaria nel Regno**. E siccome in  
varj **Dominij di Europa** per gli **Additamenti pretesi dal**  
**Fisco** dopo preso il possesso delle **Robe Fiscali** ritrova-  
vansi stabiliti i **Termini di dodici giorni nella Germa-**  
**nia**, e di otto, o di quindici giorni in varie **Province**  
di **Francia**. Così si volle in questo **Regno** seguire il  
partito piu vantaggioso al **Fisco** di attendere fino a  
tre mesi il **Termine** di poter produrre le nuove offer-  
te: siccome praticavasi nel **Regno di Castiglia**. Si pub-  
blicò per tanto nel mese di **Aprile del 1631**. la **Pram-**  
**matica** notissima (c), di potersi fra 40. giorni prima di  
prendere il possesso riceverli le offerte della **Decima**,  
e della **Sesta** fra il termine di tre mesi dopo preso il  
possesso.

Si prevede, che non ostante questo **Statuto** poteano forse  
tentarsi nuove intraprese. Onde esaminata seriamente  
la materia nel **Consiglio d' Italia** si conobbe benissimo  
il grave pregiudizio, che tai intraprese recar po-  
teano al **Real Patrimonio**. E con una legge del **Mo-**  
**narca delle Spagne** allora **Regnante** segnata in **Madrid**  
nel 1634. ed eseguita nel **Regno** si determinò, che  
F. dopo

(a) *Reg. De Part. in loc. cit. De Potest. Proreg. Tit. 4. de Regal. lvs. p. sic. §. 5. Num. 62.*

(b) *Montanus De Regal. §. Vecligalia Versic. Sed bodid.*

(c) *Pragm. 71. De Offic. Procur. Casm.*

dopo gli Addicamenti stabiliti l' Avvocato Fiscale non potesse pretendere cosa veruna dagli Appaltatori delle Rendite Reali col pretesto di esservi stata lesione nell' appalto: quando anche si pretendesse, che vi fosse stata lesione oltre della metà del giusto prezzo riguardo alle rendite in tempo del contratto: che vale a dire si volle anche escludere il rimedio della *L. 2. Cod. de Rescind. Vendit.* Ed in ciò si seguì l' opinione di Angelo da Perugia seguito da tanti altri Autori, che nelle vendite all' Incanto solennemente celebrate non ammetteano questo Rimedio della *L. 2.* in esclusione di ogni Lesione anche oltre alla metà del giusto prezzo. Ecco le parole pur troppo precise del Monarca delle Spagne (a). *Que mi Avogado Fiscal, despues de averse hecho el remate de la renta, non pueda pedir, ni demandar a ninguno de los Arrendadores de mis rentas Reales cosa alguna, por causa, o rason di decir, que en los dichos Arrendamientos hubo lesion en el precio. Ni que por esta Causa se los sea quitado el arrendamiento. Y la mismo mando, que se guarde, y observe respecto de los Arrendadores. Y que ninguno dellos, despues de hecho el remate legitimamente, non sea admitido, ni pueda decir, ni allegar, que fue engañado; respecto de lo que la venta valia al tiempo del contrato, aunque diga, que fue en la mitad del justo precio.* Dopo della Prammatica, e di una Legge Reale si espresse, nel 1641. accadde di essersi ad estinto di candela venduta la Terra di Pappanico per ducati diecimila. Sopravvenne poi nuova Offerta di altri ducati 8600. di piu. Pretese il Presidente D. Gregorio di Ganoverro, facendo le veci di Avvocato Fiscale, di doverli la nuova Offerta ricevere anche per via di Restituzione *in integrum*, e di accendersi di nuovo la candela. Ne fu però escluso con Decreto del Tribunal della Camera profferito a' 25. Marzo del 1641. A sua istanza dove

(a) *Pragn. 75. De Offic. Procur. Casar. Cap. 115. Reform.*

trattarsi la Causa nel Collateral Consiglio, in cui oltre del Tribunal della Camera intervennero tre Consiglieri aggiunti. Intraprese con una ben lunga Scrittura *Ganoverro* (a), che la Prammatica non avea parlato delle vendite, ma soltanto de' Fitti degli Arrendamenti, ed altre Rendite Fiscali: Che la Restituzione *in integrum* competea al Fisco: Che la lesione era pur troppo chiara per essere prima del Possesso sopravvenuta l'altra Offerta di ducati 8000., la quale certamente si era di gran lunga maggiore della metà del giusto prezzo. Ma da questa grande Adunanza di Ministri di tutto il Collateral Consiglio, del Tribunal della Camera, e di tre Consiglieri di S. Chiara fu di nuovo escluso il Fisco, ed in conseguente la nuova Offerta. *Arias de Mesa*, che fu uno de' Consiglieri aggiunti, ci fa sapere l'esito di questa Causa, e di esservi avuto per vero, che la Prammatica dovea anche intendersi per le vendite: Che la lesione dovea regularsi dal tempo del Contratto, e non già dalle nuove Offerte: Che bastava di non esservi stato nè Dolo, nè Grazia nel celebrarsi quel Contratto colle dovute solennità (b). *Sed quod attinet ad Restitutionis auxilium, de quo disputamus, multum interesse existimo, an ille qui plus licitare post additionem factam desiderat, non adsit tempore contractus, sed ex post facto supervenit. Et in hoc casu sive justo, sive injusto pretio venditio fuerit celebrata (dummodo nulla in eo adsit negligentia, vel culpa minoris, seu Ecclesie) venditio eo nomine non poterit rescindi, cum res fuerit addita ei, qui plus eo tempore obtulit, servatis omnibus solemnitatibus, nec enim laeso superventus attendi debet, ex regula textus in l. verum, §. sciendum, D. de minoribus ubi DD. docent, laesum non esse damnum ad Restitutionem potendam inspicendum esse tempore contractus, non postea, ut*

(a) *Ganover. Consl. 2.*(b) *Arias de Mesa Variar. Resolur. Cap. 20. num. 11.*



posto nel suo vero lume; qual fossero le leggi Romane intorno agli Lacanti, ed Addittamenti nell'Alta Fiscale, togliendo i tanti equivochi presi su tal materia. Si è veduto, qual fosse la vera pratica, ed osservanza nel nostro Regno nell' Appalto delle Rendite Reali prima di promulgarsi nel 1631. la Prammatica; e la Real Determinazione contenuta ne' Capitoli della Riforma del Tribunal della Regia Camera. Si sono accennate le intraprese de' primi dottissimi Signori Avvocati Fiscali dopo della nuova Legge Statutaria, e le Risoluzioni prese da' nostri Supremi Senati. L'ordine Cronologico potrebbe feco di dover Noi seguire il racconto delle altre Decisioni da tempo in tempo seguite fino a' nostri giorni. Ma coll' essersi continuato da' Signori Avvocati Fiscali successori ad implorare anche in appresso il Rimedio della Restituzione *in integrum*, abbiamo veduta ne' nostri Autori Forensi di nuovo dopo de' mentovati Statuti sparsa quasi una densa caligine. Videsi taluno nell'obbligo di camminare quasi a tentoni fra le tenebre di un oscurissimo bujo. Tanto che Carlo di Aloisio nostro assai recente Autore Forense ebbe a confessare di non saperfi più in tal materia, nè che decidere, nè che consultare (a). *Audisti, dice egli, audisti ergo opiniones supradictorum Jurisconsultorum, & ego pariter, sed ego animo audivi; continent enim eorum opiniones confusionem quandam, ut vix intelligi valeat, quid sequendum, quid decidendum, quid consulendum sit.* Quindi trascendendo i limiti della brevità, ci sia permesso di allungarci oltre il nostro costume su di questa materia della Restituzione *in integrum*, che si crede di potere al Fisco indifferentemente appartenersi. Tutto il grand' equivoco sorge dall' essersi confusi i nomi di *Fisco*, e di *Repubblica*, e di averne indistintamente comunicati tra di loro i Privilegj. A Chi, oltre de' Codici Giustiniani non abbia delibata la Storia Romana, sembrerà non scherz

(a) *Carolus de Aloisio Molitor. 69. ad Reg. de Moribus. 248.*

zo di parole la differenza tra il *Fisco*, e la *Repubblica*. E pure senza di una sì necessaria cognizione non possono bene intendersi le Leggi di que' gravissimi Giuriconsulti, che leggonsi nelle Pandette: e le Costituzioni di tanti Imperadori registrate nel Codice. Onde il dottissimo *Vincenzo Gravina* faviamente avvertì (a). *Adeant interpretibus, praesertim Accursianis, & Bartolinis, Romanam Remp., & Imperium extra Justinianeorum codices numquam explorantibus, lusur verborum videatur.*

A ragionare però con giusto Criterio, non sono stati i soli Interpetri Accursiani, e Bartolini, che per dispetto de' tempi, in cui vissero, confusero i nomi di *Fisco*, e di *Repubblica*. Deesi attribuire in buona parte la colpa a Triboniano, che con troppo di politica riflessione volle confondere la celeberrima *Legge Regia*, quasi che dopo *Giulio Cesare* estinta affatto la Romana Repubblica, tutta la potenza Democratica si fosse trasferita negl' Imperadori Romani: e quasi che il nome di *Regno* simile a quello degli antichi Persiani, e delle altre Nazioni chiamate allora Barbare, fosse lo stesso, che *Impero*. E pure assai diversa si era quella *Legge Regia*, su cui innalzar volea la potenza del suo Imperadore Giustiniano. Dal vero senso della medesima, che si legge ora in un Marmo troppo autentico: che può ognuno vedere, purchè si porti ad osservarlo, intatto, ed illeso dall'ingiuria de' tempi, in quella stupenda Collezione fatta nel Campidoglio con gloria eterna sotto il Pontificato di Clemente XII., e dal Regnante Sommo Pontefice fra gli altri suoi gloriosissimi Monumenti, che lo renderanno per le sue dottissime Opere all' Etadi future il Sommo Pontefice più dotto, ed illuminato, che sia stato sulla Cattedra di S. Pietro, maravigliosamente accertata. Oltre di che è ancora indecisa la Disputa fra gli Eruditi, se Triboniano avesse recato più di utile nel confer-

(a) *Libr Singul. De Roman. Imperio.*

servarci quelle antiche reliquie de' Giuriconsulti: o inferito maggior danno nell'averci privati di tanti interi volumi a Noi cotanto dimezzatamente trasmessi . Egli però è troppo grossolano l'errore, che dopo la Dittatura perpetua di *Giulio Cesare* fosse estinta la Romana Repubblica, e quasi abolito anche il Nome: poichè fino a' tempi di *Giustiniano* medesimo, e di *Triboniano* conservavasi il nome del Senato Romano, e della Repubblica: senza confondersi affatto col *Fisco*. Non neghiamo, che *Giulio Cesare*, dopo di aver vinto il suo Gran Competitore *Pompeo* nella Battaglia *Farfalica*, credette sotto il titolo di Dittatore perpetuo tutta usurpare a sè la Potenza Democratica. Ma colla sua morte pagò tosto il fio dell'invidiosa, e temeraria intrapresa. *Augusto* dopo il Triumvirato non pensò mai ad assumere quell'infelicissimo titolo di Dittatore perpetuo. Si contentò egli, ed i suoi Successori del semplice titolo d'*Imperadore*, per cui sotto gli auspizj della Repubblica trasferivasi la sola Potenza Militare, ed il Governo dell'Armi, per difendere più prontamente la Repubblica dalle nemiche scorrerie. La potenza civile a poco a poco dal Popolo erasi trasferita nel Senato (a). E dal Senato la riconosceano gli Imperadori, con assumere da tempo in tempo la Dignità Consolare, o la Proconsolare, qualora aveano a farne uso nelle Provincie (b). Credeano di poter esercitare la potenza rimasta nel Popolo non già col titolo di Tribuni della plebe, come non decente al loro Ordine Patrizio, ma con assumere semplicemente la Potestà Tribuntia (c). Sapeano, che gli auspizj, e gli auspizj aveano opportunamente servito all'ingrandimento di quella vasta Repubblica. Onde per avere un' autorità bastante, e legittima su di que' super-

(a) *Dio. Lib. 53. Pag. 511. Tacit. Bib. Fr. Annal. P. 3. Sigon. De Judic. Lib. 2. Cap. 26. in fin. Capitol. in Macrin. Cap. 15.*  
 (b) *Plutarc. in Pomp. Dio. Lib. 53. Pag. 508.*  
 (c) *Sueton. in Tiber. Cap. 16.*

Atziosissimi Riti prendeano anche da tempo in tempo  
 le Dignità di Auguri, e poi anche in perpetuo que-  
 la de' Pontefici Massimi conservata anche dopo di *Co-*  
*stantino* (a). Per mantenere immutabile l'idea del Se-  
 nato, *Augusto*, allorchè la sua età grave lo impediva  
 di portarvisi a riferire, cominciò a prescegliere ven-  
 ti de' piu celebri Senatori; che presso di lui assistef-  
 fero (b). Ed *Alessandro Severo* ne prescelse fino al nu-  
 mero di settanta (c). La Radunanza de' Senatori sì ce-  
 lebri, fra i quali sceglievansi parimente i Giureconsul-  
 ti piu rinomati, come furono i Pauli, gli Ulpiani, i  
 Papiniani, che diceansi *circa latus Principis agere*, chia-  
 mavasi il Concistoro del Principe. Onde i Rescritti, e  
 le Costituzioni, che dagl' Imperadori si promulgavano  
 coll'assistenza di quel Concistoro, riputavansi, come mu-  
 niti dell'autorità del Senato (d). Posta questa brevissi-  
 ma idea della vera politica tenuta da quegl' Imperadori  
 per assumere la potenza militare, e civile, riflettasi se-  
 rriamente, se puo dirsi con verità estinta anche ne' no-  
 mi la Romana Repubblica, e trasferito l'Impero, con-  
 fondendolo malamente col nome di Regno. E come mai  
 un Uomo, che abbia un barlume di tai necessarie no-  
 tizie, potrà ingannarsi nel credere, che que' grandi Giu-  
 reconsulti nel pubblicare le leggi, e le Costituzioni de'  
 loro Principi confondessero i nomi di *Fisco*, e di *Repub-*  
*blica*? Come puo mai immaginarsi cosa sì assurda, quan-  
 do il conservare tai nomi illibati, era allora l' arcano  
 piu grande dello Stato? Si perdoni alla barbarie de'  
 tempi, in cui scrisse *Francesco Accursio*, uomo per al-  
 tro perspicacissimo, se fu il primo ad asserire, che il  
*Fisco*, e la *Repubblica* era lo stesso.

Or poste le cose da Noi premesse non v' ha dubbio al-

CU-

(a) *Dionys. Lib. 2. pag. 232. Eodem. in sua Hist.*

(b) *Xiphil. in August. p. 217.*

(c) *Lampriid. in Alexand. Cap. 15.*

(d) *Deo. Lib. 47. P. 337. Tacit. Lib. 1. Cap. 27.*

cuno , che gl' Imperadori *Diocleziano* , e *Massimiano* parlarono della Romana Repubblica : allorchè determinarono , che la Repubblica soleva servirsi del diritto de' *Minori* : e che perciò potea implorare il beneficio della Restituzione *in integrum* (a). *Respublica Minoris juris uti solet : ideoque beneficium Restitutionis in integrum implorare potest .*

Della stessa Romana Repubblica parlò l' Imperadore *Alessandro Severo* , allorchè disse , che potea quella giovare del Rimedio straordinario (b) : *Rempubicam , uti pupillam , extra ordinem juri vari moris est .* Se in quei tempi si avesse voluto confondere il *Fisco* di tai Principi colla Romana Repubblica , farebbe stato un delitto di Stato : mentre gl' Imperadori , che affettavano maggior Potenza , e Dominio , voleano , che i loro Atti fossero giurati dal Senato , affinchè non fossero dopo la loro morte dichiarati nulli , ed invalidi (c) . L' Imperadore *Adriano* partecipando al Senato di essere stato dagli eserciti assunto all' Impero , si espresse (d) così : *Vestrum est aestimare quid velitis : nam ego usque ad Senatus judicium incertus , & varius fluctuabo .* E prima avea l' Imperadore *Trojano* per la testimonianza di *Plinio* (e) pubblicamente dichiarato , che ritenea per sè la Potenza militare , ma lasciava l' amministrazione della Repubblica al Senato .

Questo adunque si era il vero linguaggio di que' tempi per ben intendere le Costituzioni di quegli Imperadori registrate nel Codice : *Pietro de Belle Perche* di Nazione Francese , da Noi chiamato di *Bellapertica* , non inciampò nello stesso errore di *Accursio* : quantunque visse nel 1300. Egli con sommo applauso leggea , co-

G

me

(a) *Leg. Respublic. Cod. Quibus causis Majores .*

(b) *Leg. Rempubic. Cod. de Jure Rgipublic.*

(c) *Tacit. Lib. 1. cap. 72.*

(d) *Spartian. In Vita Adriani .*

(e) *Tàm in Paueg. quàm Lib. 8. Epistol. Epistola 14.*

me pubblico professor delle Leggi nella Cattedra di Tolosa, ed anche poi in Bologna nella nostra Italia. Scrisse, che dovea farsi molta differenza tra il Fisco, e la Repubblica Romana, a cui solamente si appartenea la Restituzione *in integrum*: e che il Re di Francia non potea pretenderla: siccome avea risposto in Parigi, allorchè ne fu consultato. Le sue parole sono queste (a).

*Dico quamvis Civitas Romana restituatur, & jure minorum utatur ut l. allegata respublica; tamen si Fiscus ledatur; vel respublica alterius Civitatis, vel municipii nunquam debet restitui. Primò probo per rationem; deinde per legem. Per rationem, respiciamus, quæ est ratio, quod Respublica Civitatis Romana restituatur, quia Respublica propriè dicitur, cum in suo particulari affert utilitatem publicam, cum domina sit, & aliarum magistra: & idè non est mirum, si istud privilegium habeat; Cum per alienos administratores regatur, & quæ per alienos administratores reguntur, multis deceptionibus subjacent. Sic intelligo. l. allegat. Respubl. argum. ff. de minor. l. 1. Nunc scitis quod ita est, quod Fiscus, qui habet proprium patrimonium peritus est, & habet consilium. Idè non restituitur, & omnia jura in scrinio pectoris sui habet, ut C. de testam. l. omnium. Unde quod laici dicunt, Princeps deceptus est: ergo restituitur. Anno isto dictum fuit mihi Parisiis, quod restituitur Rex. Dixi quod falsum est. Et Num. 7. Respondeo ad aliud. Res Fiscus potest restitui per interpretationem, istud falsum est. Item quod dicis, Res Fiscus, & res civitatis pari passu ambulant, falsum est. Olim cum Imperium non erat translatum in Principem, sed postea in Principem translatum fuit, & jus Fisco, ut ff. de consilia. Princip. l. 1. & hoc dicit lex. Primò ponitur de jure Fiscus, & postea de jure Reipublicæ Lib. undecimo. Item dico, quod non cavetur lege, quod restituatur. Item quia jura sunt separata. Et Num. 8. Dico, tunc sola Respublica Ro-*

ma-

(a) Institutionum Lib. 4. De Actionibus §. Rursus Num. 3.

*manorum restituitur, non Fiscus, neque Respublica alterius Civitatis, & hoc notat gloss. in l. alleg. Respublica Doctores &c.*

E Cino de Pistoja fiori quasi ne' tempi medesimi. Nè sappiamo, se a lui fu piu benefica *Astrea* nel conferirgli il dono d'interpretare le leggi: o le Muse nell'inspirargli l'Estro d'una nobile, e pura Italiana Poesia: E per cui vanto, basta il dire di avere avuto per discepolo nella Scienza Legale un *Bartolo*, e nelle lettere umane un *Petrarca*, ed un *Boccaccio*. Costui nel Comento del Codice spiegò la differenza, che v'era tra il Fisco, e la Repubblica Romana: Asegnò le ragioni, per cui dovea negarsi la Restituzione *in integrum* al primo, e concedersi soltanto alla seconda. Ed avvertì faviamente, che nel Codice separate erano le Rubriche *De Jure Fisci, & de Jure Respublice*. Così egli scrisse (a). *Sed Respublica Romana Civitatis restituitur, ergo & Fiscus, seu Respublica Fisci. E contra videtur, quod non, quia de Fisco nulla lege cavetur, quod possit restitui. Praterca, ubi legis ratio cessat, & per consequens statutam, quia deficiente ratione, deficit ipsa lex, ut ff. de jurepat. l. adigere §. quamvis, & not. ff. de condit. & demonstr. l. cum tales §. legato. Sed ratio, quare restituitur Respub. Romanorum est, quia ipsa proprie est illa Respub., quae in quolibet suo casu particulari publicam affert utilitatem, cum Domina sit omnium aliarum Civitatum, & Magistra. Et ideo non est mirum, si istud privilegium habet, cum regatur per alienos administratores, & multis deceptionib. subiaceat, argum. ff. de min. l. 1. Sed Fiscus habet proprium patrimonium, & peritus est, & habet consilium, & omnia jura in pectore suo, ut infr. de testamen. l. omnium. Ergo cum non sit eadem ratio in Fisco, sicut in Republica Romanorum, non est idem jus. Et hoc tenet Petrus. Non ob. predicta. Supr. quod Fiscus, & Respublica idem sunt, quia respond. per interemptionem, quod non sit idem hodie, cum imperium, & jus fiscale sit translatum*

G 2

in

(a) Super Codic. Lib. 2. Tit. 54. Quibus ex causis maj.

*in principem . Unde aliud est Respublica imperii seu Fiscus , & alia est Respublica Civitatis Romana , ut not. in Auth. de heredi. & Fal. in princ. Et hoc patet ex rubr. infr. de jure Fisc. lib. 10. Et ex alia rubri. infr. de jure Reipubl. lib. 11. Nam si idem essent , non ponerentur due rubricæ . Et si dicas , quod eadem privilegia consequantur , verum est in his , in quibus conveniunt penes eandem rationem . Unde ipse Pet. , quod cum audiret Regem Francia velle restitui , dixit quod non poterat .*

*Alberico di Rosata da Bergamo vivea verso la metà del 14. Secolo . Fu da Lucchino Visconti Duca di Milano mandato per Legato a Benedetto XII. Sommo Pontefice . E credesi di essere stato uno de' Comentatori del Poema di Dante . Egli ne' suoi Comenti sul Codice sostenne l'opinione medesima , che la Restituzione *in integrum* conceduta alla Romana Repubblica non potea militare a favore del Fisco , per essere affai diverse le ragioni tra l'uno , e l'altra (a) . *Quæro , numquid Fiscus restituatur in integrum , & videtur quod sic , ad instar Reipublicæ , a qua originem traxit per l. regiam , quæ in imperium omne jus transtulit . In contrarium videtur ; quia non subest eadem ratio in Fisco , & Reipublica quia Respublica Romanorum est omnium Caput , & Magistrata , & facilius subest lesionibus ; quam Fisco , & idem sit in Fisco , & Civitatibus . . . . tamen nulla lex reperitur , qua Fisco restituatur , & hanc tenet sententiam Petrus , & Cynus , cum consultus d. Petr. utrum Rex Francia in causâ suâ , vel Regni posset restitui , consultuit quod non .**

*Raffaele Fulgofio si fece bastantemente noto al Mondo Cattolico , per avere con tanto profitto impiegati i suoi rari talenti in quel Concilio Ecumenico di Costanza , ove terminò alla perfine quell'orribile scisma , che per sì lungo tempo avea lacerato il seno della nostra sacrosanta Chiesa Cattolica . Egli fu anche chiaro per*

li

(a) *In Leg. Respublica C. quibus ex causis Major. Num. 30.*

li suoi Comenti sul Codice : Scrisse, che giusta la sentenza di *Pietro di Bellapertica* non potea il Fisco essere restituito *in integrum*. Per conciliare però tutte le leggi su di questa materia, saviamente distinse, che ne' Contratti non potea il Fisco pretenderlo, ma solamente avverso delle sentenze (a). *An autem Fiscus restituatur: dicit Petr: quod non, quia non invenit cautum. Et ita refert se respondisse Regi Francorum, qui volebat se restitui in integrum. Et pro hac sententia Petr. fuit l. 1. & 2. Ne Fiscus rem, quam vend. lib. 10. Contrarium tamen videtur probari in l. 1. de sentent. advers. Fisc. lat. lib. 10. & l. Imperatores ff. de re judicat. Cogitabam unum & ita posses dici, ut adversus venditiones rerum Fiscalium, non restituatur per praeleg. l. 1. & 2.: Et sit ratio: quia si non sit servata solemnitas, non valet ipso jure: & sic non est necessaria Restitutio. Si sit servata, tunc ad quid restituatur, quia inter solemnitates est, ut vendatur justo pretio: ut l. 1. De fide instrum. & jure haste fiscalis lib. 10. Adversus autem sententiam posses restitui, ut in praeleg. l. 1. de Sentent. adver. Fisc. la.: licet Petr. indistincte Fisco denegaret restitut.*

*Paolo di Castro* Discipolo di *Baldo* ebbe gran parte nel comporre gli Statuti, e nel dare varj regolamenti al Senato della Repubblica Fiorentina, che ne' suoi tempi non era di piccolo pregio all'Italia. Costui nel Comento del Codice chiaramente insegna la differenza tra il Fisco, e la Repubblica. Conchiude, che il Fisco non possa affatto pretendere la Restituzione *in integrum* avverso i contratti celebrati da' suoi Uffiziali: ma solamente avverso le sentenze contro di lui profferite (b). *Differentia est inter Fiscam, & remp. ut plenè notavi in ff. de jure Fisci. Nam Fiscus est Camera reip. continens Commoda pecuniaria, sed resp. consistit etiam in aliis Commodis, & sic in plus se habet ... Fiscus restituatur adversus sen-*

(a) *In L. Respubl. C. ex quibus causis Majores.*

(b) *In L. Respubl. C. quibus ex causis Majores.*

*sententiam latam contra se; sed quod restituitur adversus contractus celebratos per suos Officiales, non bene reperitur.*

Ed in vero non allucinaronsi certamente Autori si gravi da Noi dianzi citati nello stabilire la differenza tra il Fisco, e la Romana Repubblica: poichè siccome gl'Imperadori, parlando della Repubblica, stabilirono, che come Pupilla, ed a guisa de' Minori potesse implorare il Benefizio Straordinario della Restituzione *in integrum*: Così parlando in una Rubrica separata del Fisco, fecero diversi stabilimenti. Nè credasi senza maturo consiglio, e senza una ben sonda politica. Gl'Imperadori *Diocleziano*, e *Massimiano* determinarono, che la buona fede non soffèriva di potersi senza il vicendevole consenso ricedere da un Contratto già stabilito, nè anche con un Rescritto Imperiale: e che piu volte si era determinate di dovere il Fisco soggiacere alla stessa legge (a). *De contractu venditionis, & emptionis jure perfecto, alterutro invito, nullo recedi tempore bona fides patitur, nec ex rescripto nostro: quo jure fiscum nostrum uti, sæpè constitutum est.*

L'Imperadore *Gordiano* disse, e determinò, che se si fossero vendute le robe obbligate al Fisco a minor prezzo del giusto, per aperta frode, o per grazia, si fosse ricorso al Procuratore del Fisco medesimo per domandarne la restituzione delle Robe in tal modo vendute. Onde o aperta fraude, o grazia fraudolenta erano le basi fondamentali, su cui dovea fondarsi il Fisco (b). *Si minori pretio, quam res est, aperta fraude emptoris, vel gratia, que obligata sunt fisco, venierint: aditus procurator meus debitam quantitatem inferenti restitui ea pradia jubebit.*

L'Imperadore *Alessandro Severo* con enfasi rescrissè, che recava a sua gravissima verecondia di muovere contro-

ver-

(a) *Leg. De Contractu C. de Rescind. Vendit.*

(b) *L. si Minori, C. de Jur. Fisc.*

versia su quel che il Fisco avea con buona fede venduto, e ricevutone il prezzo (a) *Gravissimum verecundia mea duxi, ut cujus rei pretium, cum bona fide esset addita, semel Fiscus acceperit, ejus controversiam referat. Non solum ergo emptorem ab eadem statione, sed ne ab alia quidem statione pati debere, equum est: cum etiam in his venditionibus, emptore non inquietato, officia inter se possint experiri.*

Gl' Imperadori *Diocleziano*, e *Massimiano* aveano già prima stabilito per massima inconcussa, che la Fede dell' Aita Fiscale non dovea traballar di leggieri (b). *Nam Fiscalis haste fides facile convelli non debet.* E colla stessa massima rescrissero gl' Imperadori *Onorio*, e *Teodosio*, che la ragione dell' equità, ed onestà non permettea, che ritrattasse il Fisco quel che avea una volta venduto (c). *Retractare Fiscum, quod semel vendidit, aequitatis, honestatisque ratio non patitur.*

Ecco dunque, come parlando del Fisco promulgarono i loro Rescritti gl' Imperadori. Siamo giunti fino agli anni 395. della nostra Era, cioè sotto gl' Imperadori *Onorio*, e *Teodosio*. Egli è ben noto, che poi *Arcadio*, ed *Onorio* non già divisero l' Impero in Orientale, ed Occidentale giusta il comune errore. Ma solamente divisero di un solo Impero l' Amministrazione: per essere piu vicini a reprimere le scorrerie de' Barbari, che già inquietavano le Provincie Limotrofe dell' Impero nell' Oriente, ed Occidente. Passando per ora Noi i tempi piu infelici dell' Italia, ne andremo in Costantinopoli ad osservare, se Triboniano dopo di aver voluto spargere i semi d' una Legge Regia a suo talento interpretata, avesse anche voluto confondere il Fisco; e la Repubblica. Noi però veggiamo, che nel suo Codice Giustiniano, non pensò affatto a questo nuovo attentato: poichè

(a) L. 1. C. Ne Fiscus Rem, quam vendidit evincat.

(b) L. si Hypothec. C. De Remiss. Pignor.

(c) L. 2. C. Ne Fiscus rem, quam vendidit.

chè nel *Lib. 10.* registrò la Rubrica del *Fisco*, e nell' *XI.* quella della *Repubblica*. In tutte le 98. *Novelle Autentiche* promulgate nello spazio di anni 39., che durò l'Impero di Giustiniano, nè anche si pensò a simile novità. Dopo il fatale eccidio di Costantinopoli seguito nel 1452., in cui Maometto II. discacciò affatto dal Greco Impero Costantino Paleologo, ritornarono nel seno materno d'Italia le leggi piu pure. Vennero a Noi i *Libri 60. de' Basilici*, per cui ci divennero note tutte le altre leggi, e *Costituzioni* fatte dopo di Giustiniano da' Greci Imperadori in Oriente. Ma dov'è, che si fosse mai pensato di accordare al Fisco ne' Contratti quella *Restituzione in integrum*, che conceduta si era alla Romana Repubblica, come pupilla?

Con ragione adunque esclamò *Fachineo*, che se tanti Principi, avendo in mano tutta l'Autorità delle leggi, non vollero farlo, come si potrà mai pretendere, da chi sostiene le veci del Fisco? E come la scongiurata facilità della prima età giovanile: il dolo, o la grazia fraudolenta de' Tutori, e Curatori di un Minore: o gli Amministratori di una Repubblica, o di una Città eletti per cieco favor della sorte possono mai uguagliarsi a que' Ministri, che a suo piacere trasceglie il Principe per governare il suo Real Patrimonio? E come mai puo dirsi, che la ragione sia la stessa? Un Monarca sì Savio dato a Noi dalla Divina provvidenza avrebbe potuto scegliere nel nostro Regno Ministri piu degni di quei, che sostengono ora con applauso comune le veci di Gran Camerario, e di Avvocato Fiscale? Si notino le parole del citato Autore (a). *Et sanè non debemus nos plus favere fisco, quam Imperatores ipsi, quorum intererat, favere voluerint. Nasquam legitur fiscum jure minoris uti circa in integrum Restitutionem. Potuissent Imperatores id constituere, cum non constituerint, manifestum est eos noluisse fiscum tot privilegia habere. Et aliqua etiam ratio*

(a) *Contrav. Lib. 9. cap. 8.*

*tio diversitatis est inter fiscum, ejusque administratores, & minores, vel Rempub., quia in Republ. quamplures sunt minores, & pupilli, merito in integrum restituitur: sicut & minores, qui per aetatis lubricum saepe decipiuntur, l. 1. ff. de minor. At cum Princeps major est, & fiscus habet suos Administratores, & Curatores aetate majores & peritos, nulla est ratio, cur ad instar Reipub., vel minoris restituendus sit. Certè aetatis favor cessat, quo praecipue inductus est Praetor ad concedendum restitutionis auxilium. Nec enim illu est in integrum restitutionis ratio, quod alicujus res ab aliis administrantur. Nam si esset haec ratio, omnes majores 25. annis in integrum restituendi essent: quorum res administrantur ab aliis puta Procuratoribus, Officialibus, Ministris, & negotia gerentibus. Quod nemo dixerit.*

Sentiamo però già susurrarci all' orecchio, che se non vi pensarono tanti Imperadori di Occidente, e di Oriente, vi pensò *Federigo II.* nel nostro Regno: allorchè pubblicò la *Costituzione Beneficium. de Jure Reipublica.* Non ci giungono certamente nuovi tai susurri. Ci spiace però di essere affretti dalla necessità a farla da Critici. Fu quell' Imperadore Sovrano del nostro Regno illuminatissimo ne' suoi tempi. Nè può negarsi a *Pietro delle Vigne*, che difese quelle Costituzioni, la lode di Uomo Dotto. Vivendo però ne' principj del XIII. Secolo, egli è troppo malagevole alle nostre menti di non prendere un certo Contagio, che porta seco il Secolo, e l'età, in cui si vive. Era in quei tempi quasi comune tra i Forensi l' errore, che il *Fisco*, e la *Repubblica* sonassero lo stesso, e che al *Fisco* tanto ne' giudizi, che ne' Contratti si appartenesse la Restituzione *in integrum*. Con queste due supposizioni non vege si stabilisce in quella Costituzione, che per intendarli a nome del *Fisco* questo Rimedio, non vi fosse bisogno di mandato speciale. *Andrea d' Ifernìa* su la parola *Beneficium* prese gli stessi errori. *Hac lex loquitur de restitutione, quae competit Fisco, & Regia Curia ad exemplum minoris Cod. lib. II. de Jure*

H

Rei-

*Reipub. l. Rempublicam. Ex quibus causis majores l. 3.*  
 Matteo di Afflitto nel Comento della Costituzione medesima  
 siegue lo stesso errore. Ivi al num. 1. Nota primo ex  
*Textu, Antiquis legibus, quod de jure communi Reipubli-*  
*ca, idest Fisco Regio, per quem representatur Respubli-*  
*ca, competit beneficium restitutionis in integrum, ut pat-*  
*et in d. l. Respublica, & in d. l. Rempublicam: & sic*  
*ista Constitutio probat, quod Respublica, & Fiscus sunt*  
*idem in hoc Regno.*

Per salvarsi in parte l' errore potrebbe ben dirsi, che Fe-  
 derigo intese parlare di que' Contratti, ne' quali compe-  
 te al Fisco, come ad ogni Privato la Restituzione *in*  
*integrum ex Editto Majorum, & ex Clausula generali:*  
*Siqua mihi justa causa videbitur.* Potrebbe ancor dirsi  
 con maggiore probabilità, che al Fisco anche ne' Con-  
 tratti, e precisamente nel Fitto de' Vettigali compete  
 la Restituzione *in integrum* a somiglianza de' Minori, e  
 della Repubblica: ma non già per causa di lesione nel  
 prezzo, poiche viene questa esclusa dalle antiche Leggi  
 di già da Noi addotte; ma per non essersi osservate le  
 solennità prescritte nelle Vendite, e Fitti delle Robe Fi-  
 scali. Onde siccome se la roba del Minore, e della Cit-  
 tà si vende senza Decreto di Giudice, si dà per tal Con-  
 tratto al Minore, ed alla Repubblica la Restituzione *in*  
*integrum:* Così anche dar si potrebbe al Fisco, quando  
 si vendesse senza tutte le solennità prescritte.

Qual bisogno però abbiamo di cercar tanti sotterfugi all'  
 errore. Fin da' tempi del Regnare di Giovanna Prima  
 di Angiò, che vale a dire dopo il 1344., ne avverti d'  
 errore quel *Luca di Penna*, che comentò i tre Libri ul-  
 timi del Codice con tanta profondità, e dottrina. *Cuja-*  
*cio* ebbe molto poco da aggiugnervi, non ostante il can-  
 dore già restituito a' suoi giorni alla lingua latina, ed  
 allo Studio delle Lettere Greche venute a Noi con quei  
 Valent' Uomini, che abbandonando col nuovo Impero  
 Ottomano Costantinopoli, navigarono alla nostra Italia.  
 Quel *Luca di Penna*, a cui la Francia, quantunque  
 fasto-

fastosa di aver nodrito , ed educato il suo *Cujatio* in Tolosa , volea a nostri Abruzzi , ed alla Città di Penne togliere il pregio di averlo nodrito , ed educato . Leggasi , come questo gravissimo Autore con somma dottrina , e con franchezza di spirito parlò di tale Costituzione (a) . Noi tralasciando tutto quel ch' egli dice a chi sia curioso di leggerlo , e che certamente a tempi nostri non compete , registreremo soltanto le seguenti parole . *Quin etiam post translatum imperium aliud est Fiscus , aliud est Respublica Romanorum , quae separata est à Republica Regni , seu Imperii , sicuti est res publica aliarum Civitatum . . . . Sic non videtur equum , quod rex prudentissimus , ac si minor esset , beneficio restitutionis in integrum potiatur . . . . Item in quibusdam equiparantur fiscus & Respublica ; non tamen in omnibus . Non obstat , quod restituitur adversus rem judicatam . de Sententia adversus fiscum lata l. 1. quia loquitur in actu , qui redditur in invitum . Hic autem distrabit per se ipsum ; Unde indubitanter videtur dicendum , quod non restituatur . Nam si retractare contractum in privato est veretundia gravis , in fisco est gravissimum .* Lo stesso Autore lo spiega altrove così (b) . *Nam si Fiscus & Respubl. idem essent , quare diversis nominibus nuncuparentur , certè inutiliter . Quare ne confundatur jus utriusque , separata sunt eorum nomina , cum etiam effectus sint iusta ratione discreti .* Oltre però di un' Autorità sì grave uniforme alla ragione , ed al vero senso di tutte le leggi , veggiamo se *Matteo d' Affitto* , che era incorso nell' anzidetto errore nel Comento di questa Costituzione , come poi ci riferisca la Decisione fatta dal S. C. , e dalla Camera della Summaria già da Noi sopra citata (c) . Si fa egli carico de' due Testi della *L. Respublica* , e della *L.*

H 2

Rem-

- (a) In *L. 3. C. De Praepostis Sacro Cubiculo* .  
 (b) Nella *L. In Provinciis C. de Numer.*  
 (c) *Decis. 340.*

*Rempubicam* . Afferma , che al Fisco competere possa la Restituzione *in integrum* . Riferisce però di essersi giudicato il contrario da quei due supremi Tribunali : e che si era avuto per vero di non competere tal Rimedio avverso il Contratto dell' affitto de' Sali celebrato da' Ministri della Camera colla solennità di piu Incanti . E tutti gli Addenti alla Decisione medesima *Ursillo* , *Pisanello* , *Prospero Caravita* , *Marco Antonio Pulzertino* , e *Gio: Luigi Riccio* danno uniformemente per assoluto , che fatto il Fitto di un Vettigale precedenti piu Incanti , non abbia il Fisco Restituzione *in integrum* col pretesto di lesione sofferta .

Sembra pur troppo chiaro l' Affunto finora da noi provato , che al Fisco non compete il beneficio della Restituzione *in integrum* avverso i Contratti da lui celebrati colle solennità dalle Leggi Romane prescritte . Sarebbe troppo il pretendere , che l' Autorità di alcuni Forensi convinti di manifestissimo abbaglio nel senso di quelle Leggi , che tumultuariamente allegano , preferir si dovesse al linguaggio uniforme di tutte le Nazioni piu colte del Mondo , ed alle Costituzioni di tutti gl' Imperadori , che regnarono in Occidente , ed in Oriente . Or questa Costituzione del nostro Regno *Beneficium* fondata su di un errore patente : concepita con termini ambigui : impugnata dagli Autori piu Classici : e non seguita giammai da' nostri Tribunali potrà essere di Scudo per difendersi da un' Armata combinata di tutte le Nazioni , e Legislatori del Mondo ?

Si ammetta però , senza far torto ad una verità piu brillante della luce stessa del Sole , che il Fisco , e la Repubblica sia lo stesso ; e che goda del Privilegio de' Minori . Che mai si conseguirà poi da questa falsissima Ipotesi ? Non si urterà subito in nuovi scogli ? Basterà addurre semplicemente alcune brevi parole di *Ulpiano* , che a' Minori si soccorre anche per lo lucro omesso ? Non può negarsi , lo dice così (a) . *Hodie certo*

(a) *In L. Ait Prator §. Hodie ff. de Minorib.*

*terto jure utimur, ut & in lucro minoribus succurratur.*  
 Sicche dopo di avere lette queste poche parole nel Testo, si chiuderà subito, per non affaticarsi. Piano, poichè questo Titolo delle Pandette è un poco lungo. Almeno fermiamoci a leggere la Legge, che immediatamente sussegue. *Pomponio* rimprovera a' Pretori di, essere troppo facili a concedere questo beneficio a' Minori. Fa loro comprendere, che in vece di recar loro dell' utile, faranno loro un pregiudizio gravissimo, che nessuno vorrà contrattare con essi, quando anche lo facciano poi con tutta la buona fede. Dopo l'avvertimento proibisce a' Pretori di non concedere tal beneficio a' Minori ne' Contratti dipendenti da Casi fortuiti: purchè chiaramente non costi di essersi celebrati da Tutori, e Curatori o per sordido interesse, o per grazia evidente. Le proprie parole del Giureconsulto sono queste (a). *Quaestum est ex eo, quod in lucro quoque minoribus succurrendum dicitur, si res ejus venierit, & existat, qui plus liceatur, an in integrum propter lacrum restituendus sit? Et quotidie Praetores eos restituunt, ut rursus admittatur licitatio. Idem faciunt, & in his rebus, quae servari eis debent, quod circumspicere erit faciendum. Caterum nemo accedet ad emptionem rerum Pupillarum, nec si bona fide distrabantur. Et districte probandum est in rebus, quae fortuitis Casibus subjecta sunt, non esse minori adversus emptorem succurrendum: nisi aut sordes, aut evidens gratia Tutorum, sive Curatorum doceatur.*

Se vi è maggior sofferenza, puo continuarli a leggere quel che soggiugne il Giureconsulto *Paolo*: Che i Contratti fatti co' Minori non si debbono sì facilmente rescindere, ma ridursi alle mete del buono, e dell'equo; poichè altrimenti l'incomodo di trattare con esso loro farà gravissimo, ed in conseguente verranno esclusi da tutto

(a) *L. Et si Sine §. Quaestum ff. de Minor.*

tutto l'Umano Commercio (a). *Non semper autem ea, que cum minoribus geruntur, rescindenda sunt: Sed ad bonum, & equum redigenda sunt, ne magno incommodo hujus ætatis homines afficiantur, nemine cum his contrahente: & quodammodo commercio eis interdicatur.*

In mezzo a tai Giureconsulti prestiamo di nuovo orecchio ad *Ulpiano*: mentre egli è risolutissimo di dirci avanti tutti i Forensi di quelle brevissime parole scappategli dalla penna nel §. *Hodie*. Vuole ad ogni conto che si sappia di non doverli sovvenire a' Minori senza cognizione di causa, e senza prima appurarsi di essere stati circonvenuti. Si protesta, che se un Minore, avendo con prudenza amministrata la sua roba, volesse essere restituito per qualche danno non accaduto consideratamente; ma per accidente, non debba permettersegli. Si dichiara per sua indennità, che non già l'evento di qualche danno, ma una scongiata facilità della propria età gli può far meritare l'ajuto della Restituzione *in integrum*. Ecco le sue proprie espressioni (b). *Sciendum est autem, non passim minoribus subveniri, sed causâ cognitâ, si capti esse proponantur. Item non restituetur, qui sobriè rem suam administrans occasione damni non inconsultè accidentis, sed fato velit restitui nec enim eventus damni restitutionem indulget, sed inconsulta facilitas.*

Questo buono Giureconsulto prevedendo il gran pabolo, che avea a dare nel Foro con quella sua benedetta parola di *Lucro*, si protesta due altre volte, che il Minore dee soffrire, per godere di quel beneficio, un danno, e danno grande (c) *Idest si grande damnum sit Minoris*. Ed in appresso ripete (d). *Si grande damnum Pupilli, vel adolescentis versatur:*

Dovreb-

(a) *L. Quod si Minor. §. Non semper ff. eodem.*

(b) *Nella L. Verum §. sciendum ff. eodem.*

(c) *Nella L. ff. de Causa ff. eodem.*

(d) *Nella L. Penalis ff. eodem.*

Dovrebbe ora in ogni conto chiudersi il Testo. Ma Scavola s'impugna a tutto potere per Noi. Figura egli, che taluno tratto da una Giovanile leggerezza avesse ripudiata un'eredità: E che poi vedendo migliorato lo Stato dell'eredità medesima per industria del Sostituto, volesse adire di nuovo quell'eredità. Decide francamente, che il Minore dovrebbe rigettarla, nè più ammettersi ad un negozio finito (a). *Scavola noster ajebat: Si quis juvenili levitate ductus omiserit, vel repudiarit hereditatem, vel bonorum possessionem: Si quidem omnia in integro sint: omnimodo audiendum esse. Si vero jam distracta hereditate, & negotiis finitis ad paratam pecuniam laboribus substituti veniat, repellendum: multoque parcius ex hac causa heredem minoris restituendum esse.*

Chi però crederebbe, che Mornacio Autore per altro affai serio, e molto conciso nell'esprimersi, per alleviarci dalla noja sofferta in una sì lunga diceria, volesse ischerzare con Noi, e darci una scena simile a quella, che si sta ora rappresentando. Nel commento di questo §. pone per soggetto della sua Commedia un Uomo, che voglia con sicurezza profittare degli altrui vantaggi. Figura un personaggio, che se ne stia placido, e sereno nel porto, godendo di vedere Nettuno furibondo, ed in alta tempesta: come, se per esempio, taluno affiso nelle rive della bellissima Mergellina guataffe un Navilio, che entrato nel nostro delizioso Cratere venga agitato dalla forza de' venti, ed in pericolo di naufragare; e che giunta finalmente al porto la Nave, corra tosto colà per impadronirsi della mercadanzia, che crede già assicurata. In oltre ci rappresenta un Uomo, che mascherato, ed affoso rimiri, come vadano da lungi le cose, per girare fino alle rupi del Caucafo, se mai avvenga qualche cosa di sinistro: o per sedersi in una lauta mensa, se arrida propizia la sorte: come uno degli Atleti Pancratiasti  
rima-

(a) L. Minor. §. Scavola ff. de Minor.

rimasi nella Palestra vittoriosi. *Paragraphus hic de quotidianis est in personatos, qui quasi in scenâ, quasve è speculâ prospiciunt, quid agatur, & quò res evadant. Si quid pejus: Veluti inter Caucafi rupes latent.*

*gaudentque*

*Neptunum procul à terra spectare furentem*

*Si quid melius: tunc accedunt personis positis, & tanto convivio, paratisque epulis una cum Pancratiastis victoribus assident. Vulgus Pragmaticorum dictum hoc, ad paratas epulas, usurpare solet, ex hoc textu ad sexcentos casus similes.*

Qual profitto adunque si ritrarrebbe dal paragonare i Contratti del Fisco a quei de' Minori con un' Ipotesi per altro del tutto falsa? Per godere in tal figurato caso del beneficio della Restituzione *in integrum*, non dovrebbe provarsi dal Fisco con cognizione di Causa di essere stato ingannato, e circonvenuto? Potrebbe forse lusingarsi di misurare la lesione dal lucro omesso per le maggiori Offerte sopravvenute? Non sarebbe nell' obbligo di provare il danno effettivamente sofferto in tempo del Contratto: per non essersi usata tutta la dovuta diligenza nell' avere il prezzo, che allora la Roba comunemente valea? E poi ne' Contratti dipendenti da casi fortuiti non sarebbe manifestamente escluso in vigore della chiara disposizione del §. *Quasitum*? Di questo ultimo argomento però inespugnabile ne tratteremo in appresso.

Tempo è ormai di confutare quel Reggente *de Ponte* (a); su cui si è fatto tutto il fondamento dal dottissimo *Avversario*. Basterebbe a Noi dire di avere scritto questo Autore prima della *Prammatica*, e de' *Capitoli della Riforma*. Ma come che delle ragioni da lui allegate se ne è fatto anche uso in appresso, per involverè la materia, e confonderla con equivochi, non farà fuor di proposito di farne vedere pur troppo chiara l' insuffistenza. Si fa tutto il fondamento su l' Autorità della *Glosa*, e di *Bartolo*

(a) *De Possat. Prereg. Tit. 4. De Regal. Impostion. §. 5.*

to (a). Si crede, che da quella Dottrina di *Bartolo* sia nata la Pratica di ammetterfi nelle vendite fatte all' Incanto da' Tribunali la lesione oltre della Sesta: giusta le Decisioni del *Presidente de Franchis* (b).

Se non vi fosse stato su di questo Articolo una gran prevenzione negli Scrittori, la *Glosa*, e *Bartolo* avrebbero servito di lume per la massima generale, che abbiamo finora inculcata della pubblica buona fede: e che remoto il Dolo, e l'inganno il Fisco ne' suoi Contratti è soggetto alle condizioni medesime di qualunque altro Privato. *Accursio* pur troppo chiaramente dice (c), che se nel Contratto vi è stato Dolo, basti al Fisco la lesione meno della metà del giusto prezzo: ma qualora il Dolo, o la grazia sia remota, vi si richiegga la lesione oltre la metà del giusto prezzo a guisa de' Privati. *Si dicas abesse dolum utriusque, vel gratiam, dices de deceptione ultra dimidium justii pretii. Si dicas illa adesse, tunc etiam pro minori deceptione, ut C. eod. si minori, & l. qui in contractibus. Et sic jure privati.*

*Bartolo* concorre nel sentimento medesimo con parole pur troppo espresse (d). *Si enim dolus abest, distinguitur. Aut fuit deceptio ultra dimidium justii pretii, vel non: si vero dolus adesset, tunc pro modicâ lesione restitueretur.*

Sentasi ora, come il Reggente *de Ponte* travolge il senso della *Glosa* (e). Dice, che *Accursio* nell' annoverare le solennità richieste nelle vendite fatte sotto l' Asta Fiscale, vi pone anche quella del giusto prezzo. E da ciò ne inferisce, che mancando il giusto prezzo, come una delle solennità prescritte, la vendita sia nulla. Qui però si fa un' intollerabile confusione tra le solennità intrin-

I

le-

- (a) Nella L. *Si Societatem §. Arbitrorum ff. Pro Socio.*  
 (b) *Decis. 120. 224. e 228.*  
 (c) *Gloss. in L. 1. §. Magni pretii ff. De Jure Fiscii.*  
 (d) Nella anzidetta L. 1. §. *Magni pretii num. 8.*  
 (e) Nella L. 1. *Cod. De Fide, & Jure Hasta Fiscalis.*

feche, ed estrinfeche, molto bene avvertite da *Luca di Penna* (a). Il difetto delle solennità estrinfeche prescritte dalla Legge, come un vizio patente, rende certamente nullo il Contratto. Ma il difetto della solennità intrinseca del giusto prezzo dee primieramente provarsi attento il tempo del Contratto, e non già attente le Offerte, che poi sopravvengono. Dee essere per le disposizioni di tanti altri Testi da Noi addotti, e per lo sentimento dello stesso *Accursio*, oltre la metà del giusto prezzo ne' contratti celebrati dal Fisco: remoto il Dolo, e la fraude.

Per sostenere poi lo stesso *Reggente de Ponte*, che la mancanza del giusto prezzo renda nullo il Contratto, allega molti Testi, che pruovano il contrario. Si fa pompa di un Testo nella *L. Si Quos C. De Rescind. Vendit.* E pure bastava leggerlo attentamente per vedere, che ivi si determinò solamente di non potersi vendere un Fondo per pagarsi i Dazj col semplice Incanto: senza precedere prima l'apprezzo, come una delle Solennità estrinfeche. Le parole del Testo sono queste, *Rei qualitas, & reddituum quantitas aestimetur: ne sub nomine substationis publica locus fraudibus relinquatur.*

Si cita il Testo nella *L. 2. C. De Fide, & Jure Hasta Fiscalis*. Ma vi volea poco ad osservare, che l'Imperadore Gordiano ivi dichiarò nulla la vendita fatta di un Fondo del Debitore del Fisco, per essersi omissa affatto la solennità dell'Incanto, e distratto il Fondo del Debitore a prezzo vile per un debito di poco momento. La Legge si è questa. *Duplex ratio desiderium tuum jureat, & quod prætermisâ hastarum solemnitate, possessiones tuas ex officio distractas suggeris, & quod pretii vilitate, ob exiguum debitum, gratiosam emptionem in fraudem tuam, utilitatemque rationum mearum adversarium comentum fuisse dicit, quapropter illicita ista reddat.*

(b) Nella stessa *L. 1. C. De Fide & Jure Hasta Fiscalis*.

*idargue, tam indemnitati fisci consulturus, quam tue securitati operam laturus.*

Si vede anche citato un'altro Testo nella *L. 1. C. Si vendit. Pignore agatur*. E pure ivi l'Imperadore Alessandro dichiarò nulla una vendita per lo dolo malo, e per la frode, che vi era intervenuta. *Præses provincie aditus, si fuerit probatum tuum creditorem, cui jus distrabendi pignora fuit, dolo malo fundum vendidisse: quanti tua interest, restituere tibi eundem creditorem jubebit.*

Si produce finalmente un altro Testo nella *L. cum contra* sotto lo stesso Titolo del Codice (a). Ma qui l'Imperadore Gordiano dichiarò nulla un'altra vendita fatta del Pegno di un Debitore, per non essersi affatto osservate le Solennità, e con fraude manifesta, in cui avea avuta anche parte il Creditore, ed il Possessore. *Cum contra bonam fidem venditionem obligata possessionis à creditore factam alleges, non observatis, quæ in distrabendis pignoribus celebrari consueverant, adito præside provincie experire actione competenti, non tantum adversus creditorem, verum etiam adversus possessorem, si fraudem eum participasse cum creditore docere potueris, ut revocatis, quæ mala fide gesta constiterit, & fructuum ratio, & damni, quod irrogatum apparuerit, haberi possit.*

Or come da questi Tesi fondati tutti sul principio del Dolo, e della mala fede, si potea mai dedurre di doverli dal Fisco ricevere le offerte maggiori oltre della Sesta dopo celebrato, e perfezionato il Contratto con buona fede? Rimarrebbe la sola Autorità di *Bartolo*. Ma così già vedemmo, che parlando del Fisco, non ammette altra lesione, che quella oltre della metà del giusto prezzo: giusta i termini della *L. 2. Cod. De Rescind. Vendit.* E ne eccettua solamente il dolo, e l'inganno. Parlando poi questo Autore degli Arbitramenti, sostenne;

I 2

che

(a) *C. Si vendito Pignore agatur.*

che bastava la lesione nella Sesta . Nè piu di questo si dice da lui nella tanto decantata dottrina del suo *Comento* nella *L. Si Societatem §. Arbitratorum ff. Pro Socio* .

Dicesi però , che dal S. C. siasi introdotta la Pratica , giusta questa Dottrina di *Bartolo* , di ammettere la lesione oltre della Sesta nelle vendite , che si fanno *sub hasta* . Si citano tre Decisioni del *Presidente de Franchis* . Egli è vero , che nella *Decis. 120.* si fa solamente menzione di questa Pratica già ricevuta nelle vendite de' Privati *sub hasta* . Nella *Decis. 224.* si suppone però preceduto già l'apprezzo della roba , che dovea venderfi *sub hasta* : Che l'offerente potesse guadagnare la Sesta parte meno del prezzo dato da' Periti alla roba . E questa Lesione oltre della Sesta parte del giusto prezzo dato da' Periti fu ammessa , e condannato soltanto il Compratore a supplirlo . Notinsi le proprie parole della Decisione . *Condemnavimus ipsum ad supplendum integrè justum pretium, habito respectu ad tempus emptionis, non autem ad pretium, quod si a principio fuisset oblatum, non adesset lesio in Sexta* .

Nella *Decis. 248.* si ebbe per vero , che alla Chiesa compete il Rimedio straordinario della Restituzione *in integrum* , oltre quello della *L. 2.* : e che questo era un Rimedio piu pingue , bastando di provarsi la lesione anche meno della metà del giusto prezzo . Fu perciò ordinato , che al Monistero de' PP. di Monte Vergine della Città di Maddaloni si restituissero alcune Robe da esso loro vendute . Ma si considerò , che fra quelle Robe aveano i buoni Padri venduta a' Laici , e profanata una Chiesa , in cui per piu di quarant' anni aveano celebrati i Divini Uffizj .

Si allegano parimente dal *Reggente de Ponte, Baldo, e Giovanni di Platea (a)* . Ma si travolge affatto il vero senso di costoro . Dicono , che nelle vendite fatte dal Pro-

cu-

(a) Nella *L. Si Minori C. de Jure Fiscali* .

curatore del Fisco, non sarebbe necessaria la rescissione co' termini della L. 2.: quando vi fosse intervenuta frode, o inganno. Anzi Gio: di Platea espressamente soggiugne così. *Casus est hic conjuncta Gloss. 3. in verb. fraude, Et debet de fraude aperte constare, non autem sufficit prasumpta fraus: nam ex sola parvitate pretii non prasumitur dolus, nisi probetur, L. dolus C. de rescind. vend.*

Si rapporta poi come Sinodale la Decisione fatta nel Parlamento di *Grenoble*, e riferita da *Guidone Papa* (a). In questa Decisione si parla di quel che praticavasi nel 1460. nel Parlamento, e Camera de' Conti del Delfinato. Dicesi, che fra tre mesi erano ammesse le Offerte del Terzo: con ammeterli al nuovo Incanto colui, che avea offerto il Terzo, e la Persona, a cui era rimasto l'affitto: E che dopo di tre altri mesi, e non piu poteano sentirsi di nuovo gli Offerenti, volendo duplicare tutta la somma con certi sopraincanti chiamati nella loro lingua *Encheriens*. Promuove il dubbio, se negli affitti delle Città possa sentirsi colui, che dopo alcuni giorni volesse offerire maggior somma; quasi che le Città godessero il Privilegio della Repubblica Romana. E dice di ricordarsi, che così fu osservato per la Città di *Grenoble*. Conchiude però, che al Fisco non debba accordarsi altro di speciale, se non se quello stabilito dalle leggi, e che compete ad ogni Privato. *Nulla specialitas debet esse plus in Fisco quam in privato, nisi quantum in jure cautum reperitur, ut dicit Cynus in l. 1. C. de petition. hereditat.*

Termina la sua Dissertazione il Reggente de Ponte colle Autorità di *Andrea di Barulo*, e di *Odofredo da Benevento*. Questi però con manifesto errore, siccome abbiamo già sopra osservato, scrivendo ne' tempi di *Federigo II.*, afferirono, che negli affitti temporali poteano sempremai riceverli le nuove Offerte. E lo spirito di questi Autori, che

(a) Decis. 536.

che in quei tempi viveano , e particolarmente di *Andrea di Barulo* , che fu il Primo Fiscale , die' luogo all' altro errore , su cui fondossi la Costituzione *Beneficium* con termini assai ambigui .

Ecco quel che scrivea il Reggente *de Ponte* per difendere, ma con poco felice successo, la Decisione fatta per l' Arrendamento del Vino . Onde poi nel 1631. si pubblicò la Prammatica per togliere tai male intese Controversie . E nel 1634. con Cedola Reale del Monarca delle Spagne *per modum legis condende* si stabilì , che il Fisco non dovesse piu inquietare gli Arrendatori delle Rendite Reali col pretesto di Lesione , quando anche si pretendesse oltre la metà del giusto prezzo : escludendo così anche il Rimedio della *L. 2.* Ed ora sarà lecito di far tanto uso dell' Autorità medesima del Reggente *de Ponte* , come si è fatto dal riverito Difensore di D. Salvatore Cangiano nella sua *Dotta Scrittura* ?

Noi dopo degli Statuti così solenni nel nostro Regno vedemmo le Decisioni , che immediatamente seguirono verso il 1641. riferite da *Arias de Mesa* , e dal Reggente *Fabio Capece Galeota* . Veggiamo ora , che ne abbiano su la materia istessa pensato tutti i Senati piu ragguardevoli di Europa : per escludere quel beneficio della Restituzione *in integrum* , e quell' Ufficio del Giudice , che si è implorato in questa Causa dal degnissimo Signor Avvocato Fiscale .

Ci si presenta su le prime nell' idea un Arresto il piu celebre , il piu individuale alla specie presente , ed il piu proprio per lo nostro Regno . Questo appunto si è quello del Parlamento di Aix nella Provenza . Questo celebre Contado , che ne' principj del X. secolo facea parte non solamente del Regno di Arles , ma anche d' Italia , fu dopo Carlo I. di Angiò , che lo avea ereditato per le ragioni di Beatrice sua Moglie , unito al nostro Regno . E durarono i nostri Re ad essere Conti di Provenza fino al 1434. , che terminò i suoi giorni Giovanna II. di Angiò . Ed indi per morte di Carlo XII. Conte fu unito nel

radr. al Regno di Francia sotto Carlo VIII. Sentasi  
ora l'Arresto ne' nostri proprj termini di questo gran  
Parlamento riferito da *Francesco de Clapperiis* dottissi-  
mo Senatore del Parlamento medesimo (a).

Eravi nella Provenza Statuto antichissimo, che rimasto l'af-  
fitto di qualunque Dazio, o Vettigale non potessero ri-  
ceverli nuove Offerte, se non che del Duplo, o Triplo  
fra lo spazio di otto giorni: Che ricevute tai Offerte  
dovesse solamente venirsi all'Incauto tra quei due, che  
aveano offerto il Duplo, e Triplo, e colui, a cui era  
rimasto prima l'Affitto. Avvenne, che si era già  
proceduto all'affitto d'un Vettigale chiamato *Lata* cioè  
un certo Dazio, che pagar si dovea da quei, che temerariamente litigavano. Erano indi venute le Offerte  
del Duplo, e Triplo. E già stabilito si era il giorno  
di doverli tra i tre Concorrenti venire all'Incanto. Soprag-  
giunse un'Offerta di gran lunga maggiore, di cui non v'era  
stata simile per lo passato. Domandò di essere am-  
messo all' Incanto con questa sua nuova Offerta. Dicea,  
che impedito da una forza maggiore, e dalla tempesta non  
avea potuto comparire nel giorno prefisso. Il Fisco im-  
plorò il beneficio della Restituzione *in integrum* per ri-  
ceverli la nuova Offerta. Si trattò nel Parlamento la  
Causa. Si credette di doverli ciò riserbare a cognizione  
più matura di causa. Fu poi terminata con un giudizio  
formale. E si decise, che la nuova Offerta non dovea  
riceverli, nè ammetterli il Fisco alla Restituzione *in in-  
tegrum*. *Antonio Cazanove, ceu plurimo licitanti, lata-  
rum, ut vocant nostri, vettigal additum fuerat: die se-  
quenti Ludovicus Savocane Duplo licitatur: mox Ge-  
nevonus quidam Triplo, atque ideo, cum divalibus Prin-  
cipum nostrorum constitutionibus, ceteris exclusis, super-  
esset his tribus hac de re definienda controversia, addi-*  
Etio-

(a) *Clapper. in Centur. Causar. in summa Dation. & Vettigal. & S. Era-  
vii Provincia Curia decisar. Cent. 1. Caus. 5.*

*Flionis die, qua dimicandum erat, prodiit Claudius Cas-  
zanove augmentum pingue admodum, & supra omnem so-  
lita locationis aleam offerens fisco, si ad licitandum ad-  
mittatur, se vi majore, & tempestate impeditum, non  
potuisse dista die, & constituta venire, minorumque au-  
xilium Restitutionis in id fisci patronus sibi impartiri po-  
stulabat. Causa perorata, non est ea visa presentis dis-  
ceptationis. Et idcirco iudicio postea terminata: placuit  
Curie augmentum Claudii caducum, nec fiscum resti-  
tuendum.*

**Sembraci questo Arresto assai Sinodale per lã nostra Causa:  
Ma piu degni di riflessione sono i motivi, onde s'indus-  
se quel Parlamento a formarlo, e che ha lasciati a Noi  
scritti lo stesso Senatore *Francesco de Clapperiis* (a). Ci  
dice egli, che il Testo della *L. Si Tempora* ne fu il prin-  
cipal fondamento: dacchè si ordinava in quella Legge di  
riceversi la nuova Offerta, qualora i termini prefissi nel-  
l'Asta pubblica lo permetteano. Da ciò coll'Autorità del-  
la *Glosa*, di *Bartolo*, di *Baldo*, di *Gio: di Platea*, e di  
altri Autori si conchiuse, come Massima vera, che i ter-  
mini prefissi negl'Incanti sono perentorj, nè ammettono  
nuove proroghe. Si considerò, che il Fisco avendo il Pri-  
vilegio *Additionis in diem* stabilito ne' Bandi pubblici, non  
potea godere del Rimedio straordinario della Restituzione  
*in integrum*: Che questo Rimedio si concedea a' Minori,  
ed alla Romana Repubblica, non godendo del beneficio  
*additionis in diem*: Che quando questo Privilegio si ac-  
cordasse al Fisco, gli sarebbe di gravissimo detrimento,  
mentre nessuno verrebbe sul dubbio di tanta incertezza  
ad offerire nell'Asta Fiscale. Si ponderò, che la *Decisio-  
ne* 536. di *Guidone Papa* non potea passare senza scrupolo,  
di concedersi alle Città la Restituzione *in integrum*  
conceduta soltanto alla Romana Repubblica. E questi fu-  
rono i motivi, per cui ci riferisce di essersi fatto quel sa-  
vissimo Arresto, *Nec obstat, quod dicebamus minorem ex*  
*bac***

(a) *In loc. cit. Qual. 2.*

*hac causa restitui, quia id non reperitur constitutum in fisco: & est utriusque diversa ratio. Si quidam minor perfectâ venditione sub hasta, non potest de jure communi, pre-textu cujuslibet augmenti, vel adjunctionis, discedere à venditione, & admittere additionem, nisi beneficio aetatis, extra ordinem in integram restitatur; d. l. Si sine, quae praesupponit jus commune esse in contrariam, & probatur in L. Lucius §. fin. ff. ad Municipal. & in l. 1. & 2. C. de vendend. reb. Civit. Sed Fiscus habet privilegium in corpore, ut post venditionem, & traditionem haste, possit intra octo dies admitti in additionem, & pretii augmentum, d. l. Lucius §. fin. & d. l. Si tempora, & ibi notant hoc Bartol. & Joan. de Plat. Merito, cum possit Fiscus hoc facere jure ordinario ex privilegio; nec mirum, si non possit restitui, & uti jure extraordinario, l. in Cause ff. de Minor. Alioquin duo specialia concurrerent circa idem, quod de jure est prohibitum, l. 1. ff. de Datis promissione. Nam si post tempora additionis facienda posset restitui, ut rursus admittat additionem, esset aliud speciale circa additionem, quod fieri non potest. Accedit praeterea, quia si Fisco ex hac causa concederetur Restitutio, multi evocarentur ab hasta, ut puta, quia viderent nullum esse modum, aut certitudinem in hastis fiscalibus; quod redundaret in fisci praesudicium: idem non debet concedi, arg. l. ratas Cod. de rescind. vend. ubi persona, alioqui privilegiata, non habet privilegium, quando ex tali privilegio sequeretur aliquod inconveniens in sui detrimentum. Et quantum ad Civitates non est sine scrupulo supradicta Guid. Pap. decisio, propter textum d. l. Lucius §. fin. & textum l. 1. & 2. Cod. de vend. reb. Civit. In quibus juribus post venditionem perfectam, prohibitum est Civitatibus admittere additionem, cum sit speciale in fisco, nec habemus legem expressè disponentem, dandam esse Restitutionem in integram Civitatibus, sicut habemus in minore. Idem fuit conclusum, oblationem dicti Claudii Cazanove non esse recipiendam.*

Boerio non riferisce per verità Arresto veruno del suo Par-  
K
lamen-

lamento di *Boardsaux* (a). Fonda solamente, che giu-  
 sta le massime piu vere il Fisco non puo avverso i Con-  
 tratti da lui celebrati pretendere Restituzione *in inte-*  
*gram*, competendo questa solamente alla Repubblica  
 de' Romani: Chechè ne dicono alcuni Autori in con-  
 trario. Vorrebbe solamente, che il Re di Francia, co-  
 me Imperadore nel suo Regno, potesse pretendere.  
 Questo però, che non è vero, lo corregge immanti-  
 nente colla massima da tutti ben ricevuta, di non esse-  
 re decente, nè proprio del Principe d'irritare i suoi  
 Contratti: poichè altrimenti nè egli, nè la Repubbli-  
 ca troverebbe, chi contrattar volesse con loro: *Qua-*  
*ritur, an Rex, seu ejus Procurator, ubi agitur de bo-*  
*nis acquirendis, possit restitui, & errorem proponere,*  
*quoniam in jam acquisitis non est dubium. Et videtur,*  
*quòd quamvis nulla caveatur lege fiscum adversus con-*  
*tractus per eum celebratos, fore restituendum, sed solum*  
*de republ. Romanorum, tamen ut inquit Petr. quem re-*  
*fert Cin. in l. respub. quest. 1. Cod. ex quibus causis major.*  
*Dum ipse super hoc consultus, utrum Rex Francie in*  
*causa sua, vel Regni restitui posset: consuluit non posse.*  
*Et eos sequitur ibi Alb. versic. quero ergo & idem Joan.*  
*Fab. & idem Petr. de bellapert. in §. rursus instit. de actio.*  
*& Innoc. in cap. 1. de in integr. restit. & sentit Lucas de Penn.*  
*in l. in provinciis, versic. utrum autem fiscus C. de numer.*  
*& actua. lib. 12. reprobans ibi glos. que voluit Fiscum, &*  
*Republic. Imperii idem esse, & pariter Bart. & Dott. in*  
*Fabr. Cod. de jur. Fisc. tamen secundum eum non facti,*  
*sed pars Reipublica: ergo sive Fiscus, sive alia Republ.*  
*quam Romana, restitui non potest. Sed ipse tenet contra-*  
*rium in l. republ. C. de jur. republ. lib. 11. & communi-*  
*ter Dottor. in prædicta l. respubli. & insuper Paul. de*  
*Castr. & Mart. Landen. in tract. de fisco §. CCXIX. & pro*  
*ista opinione est glos. in l. 2. Cod. com. de usuc. Sed Rex*  
*Francia est in Regno suo Imperator, ideo, si laesus fuerit,*  
 vel

(a) Decis. 263.

del suo res. Civitatis publica ex contractu, poterit nei-  
 sitationem in integrum petere. Et ita tenet Joann. Fabri  
 in d. S. rursus versic. unum tenet Pet. & vers. Sed consue-  
 dit queri de fisco. Licet profecta non sit decepti, nec Pri-  
 vati honestum, imò veracundia contra factum suum veni-  
 tio, & sua irritare, & annullare contractus: quoniam  
 nullus, aut paucos invenies Princeps, aut respublica ha-  
 mines secum contrahere volentes.

L'altro Arresto del Parlamento di Grenoble riferito da Gui-  
 done Papa (a), egli è assai diverso da quel che i nostri Au-  
 tori confusamente lo citano. Parlasi di Carlo Re di Fran-  
 cia restituito in integrum per un Contratto fatto dal Del-  
 fino de' Viennesi ancor Minore, con cui era stato lesò nel  
 rimettere le sue ragioni sopra i Contadi di Valence, e di  
 Dien. Non sappiamo però, se parlisi di Carlo V. Re di  
 Francia, che fu il primo a portare il nome di Delfino do-  
 po la Cessione fattagli da Umberto nel 1376. della Pro-  
 vincia del Delfinato, con legge espressa di dovere i Pri-  
 mogeniti di que' Regnanti portare il Titolo di Delfini di  
 Vienna. Comunque ciò sia, questo Arresto non è stato  
 piu seguito in quel Reame. Gio: Bodini sensatissimo Au-  
 tore nel suo gran Trattato De Republica (b), riferisce,  
 che il Parlamento di Parigi avea con una assai grave Ora-  
 zione consultato al suo Re Carlo IX. di dovere esattamente  
 osservare i Patti già convenuti: Che non vi era cosa  
 piu degna, e piu giusta per tutte le leggi di doverli dal  
 Principe osservare la pubblica fede delle Convenzionj: E  
 che ne' giudizj dee in ciò consultarsi il Principe piu se-  
 veramente di quel che si farebbe qualunque Privato. Rap-  
 porta pasimente, che nel 1419. avendo il Re domanda-  
 to con suo Diploma di dover essere in integrum restitui-  
 to, il Parlamento di Parigi espressamente gliela negò:  
 E che que' Monarchi, quantunque nell'età infantile, non  
 doveano ne' giudizj essere restituiti in integrum avverso

K 2 i 107

(a) Quest. 202.

(b) Bodin. de Republ. Cap. 8. Lib. 1. fol. 99.

loro Contratti, a differenza della Repubblica, che sola  
 dee godere del Privilegio de' Minori. Le parole aeree di  
 questo Autore dobbiamo qui trascriverle: *His ita con-*  
*sistutis, sequitur Principem summum, pactis conventis*  
*aque, ac privatos obligari: sive cum exteris, sive cum*  
*civibus contraxerit: cum enim Princeps mutuo fidei in-*  
*ter privatos, ac legum omnium vindex sit, quanto ma-*  
*gis datam à se fidem, ac promissa servare tenetur? quod*  
*certè Curia Parisiorum gravi Oratione ad Carolam IX.*  
*Regem non ita pridem satis judicavit, cum negaret à*  
*pactis conventis cum Collegio Pontificum, sine ipsorum con-*  
*sensu Regi discedere licere, hac subiecta ratione, quod*  
*jus unicuique tribuere teneretur. Et quidem mihi suc-*  
*currit Alexandri Jurisconsulti Responsum plane divinum,*  
*quodque literis aureis præ foribus Principum inscribi*  
*deceisset, scilicet inter ea, quæ casu quodam improvise*  
*accidunt, censei, si Princeps à pactis conventis discedat,*  
*neque id in conjecturam venire, quia duplex est obliga-*  
*tio, altera quidem naturalis: quid enim tam natura con-*  
*sentaneum, quàm justa promissa servare? altera propter*  
*Principis dignitatem, quæ agitur in fide servandâ, etiam*  
*cum sui detrimento, cum violata fidei omnibus ultor, ac*  
*vindex esse debeat; nec à Principe crimen perfidiæ gra-*  
*vius admitti possit. Itaque in judiciis, cum fides Principis*  
*agitur, privatis potius, quàm Principi consulendam est:*  
*¶ severius de Principe, quàm de privatis, decernendum*  
*. . . . . Sed ut exteri aque, ac cives, posteritasque ipsa*  
*intelligat, qua integritate nostri Reges fuerint, quoque*  
*moderatione animi erga subditos se se gesserint, exempla*  
*sit illud, quod ex hortis deliciarum Princeps ipse Curio-*  
*ni decimam exolvere damnatus sit, judicio Curia Parisio-*  
*rum anno M. CCLXVI. Cum vero Rex alius negligentia*  
*procuratoris, vadimonium deseruisset, petiit ordinario di-*  
*plomate, ut in integrum restitueretur, Curia Parisio-*  
*rum Regem de rogatione proposita depulit anno 1419. Non*  
*tantà judiciorum acerbitate cum privatis agitur, qui fe-*  
*rè semper ex ea causâ in integrum restituantur, ac ta-*  
*met si*

*metſi minores 25. annorum, ætatis indulgentia, in omnibus fore privatis judiciis, reſtitui ſolent, Reges tamen noſtri, etiam infantes, nunquam ætatis beneficio reſtituuntur: ſed in omnibus judiciis majores eſſe judicantur: contra quam in Republica fieri ſolet, cum qua ſemper agitur, quaſi minor eſſet.*

Queſti ſono gli Arreſti de' Parlamenti di Francia. Con queſti veri principj il gran Parlamento di Parigi ſtimò ſempre di conſultare i ſuoi Monarchi giuſta la graviffima teſtimonianza del dianzi citato *Bodini*. Nelle Spagne *Alfonſo di Arzedo*, che ſtimò un altro *Accuſio* ſu le loro Leggi chiamate *Novæ Recopilationis*, ci afficura, che dopo l'ultimo additamento detto da loro *Puja del quarto*, d'onde da Noi ſi preſe l'eſempio della *ſeſta*, non ſi ammettono affatto altri Additamenti, o nuove offerte: quando anche il Fiſco implori per cio il beneficio della Reſtituzione *in integrum*. Queſto Autore chiaramente lo eſprime così (a): *Sed an, & poſt eos admittetur quis per viam Reſtitutionis, & videtur quod non, quia lex noſtra pena ad ea designata contentatur, ſi extra tres meſes adjectio hæc quarti interponatur, igitur poſt nullus ulli modo eſt admittendus, etiam ſi fiſcus velit uti ad hoc Reſtitutionis remedio, prout in factis contingentiâ inquit deciſum Clapper.*

*Peregrino*, ſcrivendo de' Privilegj del Fiſco, non ebbe ritègno di affermare, che non dee goder del beneficio della Reſtituzione *in integrum* dopo ſeguiti gli Incanti con buona fede, e remoto il dolo, e la fraude; nè dirli leſo, perchè altri offeriſca poi maggior prezzo. Oltre però del ſuo ſentimento ci attèſta di eſſere queſta la Pratica in tutto il Dominio Veneto (b). *Nota tamen, quia parcè ſubvenitur fiſco in contractibus rerum ſuarum, ad illorum reſeſſionem, ſub prætextu læſionis, remoto dolo, & fraude, ut eſt caſus in l. 3. & in l. ratas. C. de*

(a) *Commentar. in Lib. 9. Novæ Recopilat. Tit. 13. Leg. 2. uſq. ad 6.*

(b) *De Jure Fiſci lib. 6. tit. 2. num. 13.*

*de reserud. vendit. notat. Barto. in l. 1. in principio, Colum. 2. ff. de jure fisci, dixi in tit. sequent. num. 8. & tradit Alcia. consil. 136. n. 9. in 5. text. optimus in l. si hypothecas C. de remis. pigno. in illis verbis: fides basta publica non facile convelli debet: quâ ratione subbasta re fiscali, ac ea bonâ fide, alicui plus offerenti in publicâ licitatione deliberatâ, non auditur alius ex eo solo, quia majus pretium offerat, nec ob id fiscus, quia lesus, restituitur, & sic decisum fuisse, refert Alber. in d. §. questum, in S. Consilio Afflict. decis. 340. fuit notatum, Alciat. d. Cons. 12. lib. 9. Nec aliud servatum auditur sub hoc Soronif. Dom.*

La Decisione del Senato di Catalogna riferita da Fontanella (a) non è affatto adattabile al caso. Avea la Città di Barcellona affittata la ragione proibitiva di vendere la Neve per anni dieci a ragione di annue lire 800. di quella moneta. Erasi però fatto il contratto dagli Amministratori di quella Città senza Bandi, ed in conseguenza senza accensione di candela. Sopravvenne poi altra Offerta di annue lire 1310. di più anche per dieci anni. Si accese su questa Offerta la candela, e crebbe l'attivo fino a lire 5000. di più per ogni anno. Si disputò, se dovea reggere il primo Contratto, o il secondo fatto all'Incanto con augumento di annue lire 5000. di più per dieci anni. Si produceano esempj, che gli Amministratori di dettâ Città delle volte aveano affittati i loro Dazj senza solennità veruna, e delle volte colla solennità dell' Incanto. E pure si decisè, che il primo contratto fosse valido, e che il primo Affittatore dovesse essere preferito, pagando annue lire 5000. di più. Venerò altre Offerte maggiori. Ma non si vollero più sentire. Questo caso, che ha mai di comune col nostro? Secondo l'Arresto del Parlamento di Provenza *Francofco de Clapperis* ci ha già insegnata la gran differenza, che passa tra il Fisco, e la Città intorno all'accordarsi il Rimedio della Restituzione *in integrum*. Ed in effe-

(a) Decis. 519. e 520.

effetti lo stesso Fontanella, trattando di tai nuove Offerte, dico, che rispetto al Fisco non fu nel suo Senato cio deciso, ivi: *In beneficium Fisci adhuc istud reliquimus controversum.*

Prima di ritornare nel nostro Regno, egli è dovere di fare un brieve passaggio in Portogallo, come cosa non dispiacevole al nostro Cliente. Ci avvaleremo di nuovo di Antunez (a). Questi dopo di avere altamente esclamato per l'inviolabile osservanza de' Contratti de' Sovrani, viene a parlare de' Contratti col Fisco. Bisogna prima ben guardarsi da quel che egli dice al num. 38., poichè il caso è totalmente diverso. Il principio della mala fede già dicemmo di essere l'unico veleno, contro cui le leggi non hanno Antitodo veruno. Avea quel Sovrano ordinato, che si facessero piu diligenze per affittarsi le rendite del vino. Senza farsi diligenza veruna se ne era proceduto all' Incanto. Comparve poi altra maggiore Offerta. Antunez consultò di doversi ammettere l'Offerta: costando di non essersi prima praticata diligenza veruna. Ed egli dice di essersi così eseguito. Notinsi le sue proprie parole, per non prendersi volontario abbaglio d. num. 38. *Ut hoc anno evenit super locatione reddituum vini, quorum subhastatio facta fuit nullà amplius prævia diligentia: & cum postea alias appareret major Licitator, interrogatus. An esset admittendus? Respondi admissiõni locum esse. Et ita jussa Principis fuit executum.* Nel caso nostro quai diligenze maggiori poteano farsi per sei mesi continui nel Regno di Napoli, ed in Italia? Ed i due Offerenti, che ora insistono, non sono quegli stessi, di cui uno voleva donare del suo per uscir dall'impaccio, e l'altro piangea la totale rovina di sua famiglia per l'Offerta di ducati 250. mila? Questo si riferi con verità al Nostro Invitto Monarca. In tai circostanze si fe' l'Offerta del Figucito di

(a) *De Donationib. Jurium & Honorum Regia Corona Part. 2. lib. 1. cap. 11.*

di ducati 270. mila , purchè fosse autorizzata con un Decreto Reale . In questo stato di cose con un Sovrano Real Diploma dichiarò S. M. di avere col Figueirò conchiuso , e perfezionato il Contratto , secondo la sua Offerta . Si vorrebbe forse , che dopo questa Real Dichiarazione di avere già perfezionato il Contratto , si fossero di nuovo pubblicati i Bandi ? Forse per far sapere a tutti , che colla Sovrana Reale Autorità erasi già perfezionato l'Appalto del Tabacco ? Ed il Figueirò non se ne sarebbe ito per l'ultima volta di nuovo in Roma , dopo di essere stato tenuto a bada per mesi quattro ? Non si sarebbe dovuto di nuovo pregare il Cangiani di già sciolto da ogni obbligo , affinchè si contentasse di prendere questo Appalto per ducati 258. mila ? Deh veggiamo , come lo stesso *Antunez* conchiude per l'osservanza inviolabile nel Regno di Portogallo , di non riceverfi giammai nuove Offerte negli appalti delle rendite Reali , affinchè la Repubblica non si perturbi . E pure colà il Fisco non gode di alcun Privilegio di nuovo Additamento dopo l'Incanto . Le sue parole sono queste nel num. 32. *Apud Norverò nulla lege Regia cavetur , quod post subbationem intra aliquod tempus admittatur nova licitatio . Et jam consuetudine , & stylo observatur novas licitationes non esse admittendas in locationibus Reddituum Regalium . Et sic contractus gesti observandi sunt , ne Respublica , & publica quies perturbetur , contrahentesque securi licitentur .*

Stanchi oramai di tanti viaggi per Europa , facciamo ritorno al nostro Regno . Vedemmo le Decisioni fatte su tal materia verso il 1641. dopo della Prammatica riferite da *Arias de Mesa* , e da *Fabio Capece Galeota* . Egli impegnato tanto per la pubblicazione de' Bandi ; confessò di non essersene tenuto conto nel Collateral Consiglio per la semplice Autorità di un Vicerè , che avea ricevuta l'Offerta . Vedemmo le due sentenze profferite coll' intervento di tutti i piu Supremi Ministri del Regno nella Causa del Suggello a favore di *Franco Larcari* , e rap-

por-

portataci ne' suoi Consigli da quello stesso Reggente de Ponte, che ci ha data tanta pena nel confutarlo nel suo Trattato *De Potestate Proregis*. Il gran pratico *Mara-dei* (a) ci fa nota l'altra Determinazione fatta dal Collateral Consiglio a' 25. Giugno del 1674. in cui nell'Incanto dell'Arrendamento delle Sete non si vollero affatto ricevere nuove Offerte, per essere passati i giorni 15., fra i quali con Dispensa si era ordinato di doversi ricevere gli Addittamenti: *Excellentissimus D. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, deternit, atque mandat, non esse recipiendam oblationem factam per Dominicum Caputo, stante lapsa termini dierum quindecim contentorum in Decreto Reg. Coll. Cons. sub die 25. mensis Junii proximi prateriti ejusdem anni 1674.* Strepitosissima fu la Causa dell'Appalto de' Tabacchi rimasto ad Antonio Averani per ducati 202. mila nella fine del secolo passato. Sopravvenne nuova Offerta di annui ducati 10. mila di piu. Scrisse a favore del Fisco per la nullità del Contratto: per gli adempimenti non seguiti: e per lo beneficio della Restituzione *in integrum* *Serafino Biscardo*, che sostenea le veci di Avvocato Fiscale. Scrissero per ammettersi le nuove Offertete i primi Avvocati del Foro in quel tempo. Dalle Allegazioni si scorge, che l'Averani non avea usata tutta la buona fede col Vicere, anzi veniva rimproverato di varj cavillosi artifizj. I Bandi non si erano pubblicati in molte parti del Regno, ed in altre parti con manifeste nullità. Intorno agli adempimenti molti erano i dubbj insorti. Il Collaterale però volle solamente far noto, che toglieva l'affitto al Averani in vigore della Rinunzia da lui fatta, e per le cause nel Collaterale discusse. *Visâ renunciatione factâ per Antonium Averani in beneficium Regia Camera locetur iterum Arrendamentum, fiant banna, & deputetur interim persona nomine Regia Curia, ex Causis in Collat. Consil. discussis.*

L

Ci

(a) *Praticar. Observ., Observat. 56.*

Ci si adduca un' esempio , con cui remoto il dolo , e la  
 fraude si sieno ricevute nel nostro Regno le Offerte ol-  
 tre della Sesta : poichè finora a Noi non è noto Non ci  
 si rammentino le Decisioni seguite per la Benefiziata , e  
 per l'Arrendamento delle Polveri , e Salnitri del Regno:  
 mentre basta leggere que' Processi per vedere , che il Fi-  
 sco si fondò su l'antecedente Monipolio . E puo piu tosto  
 richiamarsi in memoria la Decisione mesi sono seguita  
 coll'intervento di piu Ministri nella Real Sopraintenden-  
 za , dove fu escluso il Fisco dall'Offerta dell'ultra Sesta  
 nell'Arrendamento delle Manne . Potea fare ammeneo il  
 Dotto Contraddittore di ricordarci nella sua Scrittura la  
 Decisione seguita nella vendita della Terra di Ardore nel  
 1697. , dove dopo di nove mesi fu ricevuta l'offerta mag-  
 giore di ducati 50. mila . Sapevamo già , che ne' Patri-  
 monj decotti si truova ammessa questa Pratica a favore de'  
 Creditori posteriori , e del Debitore medesimo . Si offer-  
 va lo stesso parimente , allorchè il Fisco vende la Roba a  
 sè obbligata , o devoluta per soddisfare i Creditori . Gi-  
 rolamo Calà ce ne rende testimonianza , ed inveisse con-  
 tro que' Giudici , che si acchetano facilmente all'istanze  
 de' Signori Avvocati Fiscali , che lo pretendono pertinac-  
 camente in tutte le altre vendite (a) : *Quando autem  
 bona venduntur sub hostia fiscali ad instantiam credito-  
 rum, & Fiscus vendit pro illis satisfaciendis; omni tem-  
 pore admittitur major oblatio, contractu perfecto, con-  
 dela extincta, & termino elapso, dummodo superveniat  
 ante captam possessionem, & solutionem pretii, ut ait  
 Novar. in d. l. si tempora n. 9. Ricc. collect. 1726. Baras.  
 decis. 735. e 786. n. 3. Nam quando pretium habitum esse  
 primà venditione non sufficit, & offertur ab alio melior  
 conditio, iniquum foret fisco, & creditoribus auferri istud  
 beneficium, ne possit bona sibi devoluta liberare, & cre-  
 ditoribus, quibus reperiuntur obnoxia, mediantibus obla-  
 tionibus satisfacere. Et sanè laderetur, si ea bona, qua*

con-

(a) Calà de Restitut. in herogr. Altorib. donopand. Quest. 20. Num. 67.

consequi posses, & libera remaneant, propter subditiōem non receptas, amitteret. Igitur recipitur nova quaecumque oblatio, sed non modo, quae hodie abutantur Fisci Patroni, qui in quibuscumque venditionibus admittendas sine pertinaciter contendunt, & Judices, qui resistere debent, eorum petitionibus, acquiescent.

Fontanella ci avvertisce ancora, che sia questa una gran limitazione alla Regola di non riceverli nuove Offerte perfezionato il Contratto: qualora avvenga cio ne' Partimonj decotti: e che siccome in questo caso si ritroveranno molti esempj, così fuori di questo se ne rinveniranno ben pochi (a). *Respondet, hanc materiam recipere unam magnam limitationem, & declarationem, ut favore creditorum, quando scilicet ad eorum instantiam & pro eis distrabuntur bona debitorum, admittantur istae licitationes ulteriores post perfectam contractum . . . .* Extra hunc casum, qui etiam est debitoribus ipsis conducibilis ex maiore dimissione, & satisfatione creditorum suorum, pauca exemplaria reperies: & de hoc complura sine dubio.

La gran limitazione però, lasciando da banda tutte le considerazioni finora fatte, si è quella, ove il Contratto, su cui nasce la disputa, dipenda da casi fortuiti, ed inopinati. Si consideri allora il Fisco, come si vuole. Abbia tutti i Privilegj de' Minori. Non vi sono allora Restituzioni in integram da pretendere: poiche cessa affatto ogni ragion di Lesione. Bisogna solamente ricorrere qui per forza al decantato principio del dolo, e dell'inganno, e delle Umane passioni fomentate o da un sordido interesse, o da una graviosa pregiudiziale condiscendenza. Senza queste armi bisogna cedere il Campo, e darsi per vinto. Troppo chiaramente le leggi lo dicono (b). *Et districtè probandum est in rebus, quae fortuitis casibus subiecta sunt, non esse minori adversus emptorem*

L. 2

suc.

(a) Fontanell. Cit. Decis. 520. In fine.

(b) L. si sine s. Quasi sum s. De Minorib.

*succurrendum: nisi aut sordes, aut evidens gratia Tutorum, sive Curatorum doceatur.*

Nella materia stessa la piu odiosa dell' Usure non si dà luogo a rescindere le Convenzioni, posto l'incerto evento de' frutti (a). *Si ea lege possessionem maior tua apud creditorem suum obligavit, ut fructus in vicem usurarum consequeretur, obtentu majoris percepti emolumentum, propter incertum fructuum eventum, rescindi placita non possunt.*

In tai Contratti di affitti c' insegna il Consigliere Teodoro, che le lesioni non debbano giammai giudicarsi dalle maggiori Offerte: e particolarmente ove si consideri l'incertezza futura (b). *Si pretendit remedium lesionis, oportet primò differere, si in locatione cadit remedium lesionis, ut per Doctor. retatos per Menoch. in consil. 843. n. 38. præsertim ob incertitudinem, ut ibidem n. 34. Et supposito; quod daretur non modò in lesione ultra dimidiam, ut in l. 2. C. de rescind. Vend. Sed quod sufficeret ultra sextam ex theorica Bart. in l. Societatem in §. arbitratorum ff. pro Soc.: tamen hac oblatio non excedit Sextam. Et ubi excederet, non tamen ex oblatione, sed ex vero valore judicanda esset lesio cum iudicio formiter intentato ex hoc capite, & cum datione termini, non autem cum tali simplici presentatione majoris oblationis, ut bene probat Guttier. in dicto lib. 1. variar. resol. Cap. 38. num. 41. . . . Imò & etiam ubi non dabitur dari restitutionem, tamen requiritur aliqua Causa, ex qua appareat ortam fuisse lesionem, puta ut fuerit locatio tempore incongruo, vel aliquid simile; quod impedierit majus beneficium locationis, nam si fuisset defectus solemnitatis tunc contractus esset nullus, & non opus esset remedia extraordinario, sed dato contractu perfecto, ac cessante extrinsecà aliquà causà lesionis non datur Restitutio ad beneficium majoris oblationis, nam pretium auctura potuisset etiam decrescere, &*  
non

(a) L. Si ea lege Cod. De Usur.

(b) Theodor. Alleg. 45. Num. 29. & seq.

*non debet quis illud petere, cuius contrarium non esset postulaturus, ita procedit text. in l. & si sine in §. quaesitum ff. de minor. ubi optimè declarat Alber. inquit sic fuisse decisum.*

*Giulio Menochio s' impegna a provare, che in tai Contratti temporanei, in cui abbia luogo la sorte de' futuri eventi, non puo nè anco ammetterli la lesione oltre la metà del giusto prezzo, e che quando anche si ammettesse, non dee provarsi coll' Offerte maggiori sopravvenenti, ma regularsi dal tempo del Contratto (a). *Septimò comprobantur prædicta ea ratione, quod cum venditio hæc reddituum dicatur facta ad tempus, dispositio d. l. 2. C. de rescind. vend. non habet locum. Ita in specie docuit Bald. in rub. C. de usuris in fine, quem secuti sunt Roman. in l. si quis cum aliter n. 14. & ibidem Claudius Sexell. n. 22. Fabian. in tract. de emptione, & venditione in 8. quest. princip. n. 14. in fin. Et sic allegat Bald. in l. cum allegas, C. de usuris, & Pauthal. Cremen. in d. l. 2. n. 111. C. de rescind. vendit. Et si illo in loco Cognol. n. 170. dissentit. . . . .**

*Octavo; & ultimò citra veri præjudicium; quod lesio considerari possit in his venditionibus reddituum, & fructuum, & consequenter habere locum remedium dictæ l. 2. C. de rescind. vendit. sicuti docuit Cognol. ibi, n. 174. & ad rem magis respondit Roman. in dicto Consil. 423. num. 1. Attamen non constat Communitatem Tridini probasse aliquam lesionem, tua tamen probare teneretur cum intervenisse tempore contractus. Non enim sufficit eam supervenisse. L. si voluntatis in fine C. de rescind. vend. & ibidem Bart. n. 16. Bald. in cons. 375. in fine lib. 1. Angel. in cons. 312. col. 3. Ant. Burgos in cap. cum dilecti, n. 36. de empt. & vend. latè Gravett. in cons. 11. n. 17. in cons. 14. n. 16. in cons. 151. n. 7. & in cons. 288. n. 4. & Roland. in cons. 59. n. 35. lib. 1. Imò Ecclesiam probare debere lesionem extitisse tempore contractus af-*

*firma-*

(a) Consil. 843. n. 38.

*firmarunt Guld. Pap. q. 157. Rain. in conf. 35. n. 34. lib. 1. Paris. in conf. 24. n. 7. lib. 4. & Cray. in d. conf. 188. n. 4.*

**Romano** trattando lo stesso punto dice, che quando mai negli affitti potesse aver luogo la lesione oltre la metà del giusto prezzo, dovrebbe questa regulari co' fatti antecedenti: onde sarebbe lesivo il contratto di fitto, quando fosse seguito per la metà meno della solita mercede. O pure per farsene un giusto Scandaglio avrebbe a farsene una coacervazione di venti anni (a). *Pro pleniori discussione proposita consultationis illud quidem videndum est. Primum an ejus affecti, seu locationis peti potuerit rescisso, quasi contigerit decipi Castrum Civitella ultra dimidium justa mercedis. Et quidem dicendum, quod jure communi, quo utimur, justa pensio locata rei illa dicitur, quae collecta in 20. annis continet rei justam estimationem, ut in auth. de non alien. §. si vero alicujus ecclesiastici, ut no. glos. in auth. perpetua in verb. justa. C. de Sacrosan. Ecc. Sed quia, quae dicatur justa rei locata pensio, seu merces, consuetudo praeerea inspicitur, scilicet quanti ea olivaria, seu sibi similis locare solita est. L. licet. L. excepto in gl. super verbo consue. C. loca. Igitur dicendum est, quod si ea pensio, ad quam Bonaventura astrictus est, infra dimidiam dari solita pro ea simili olivaria, tunc benef. l. 2. C. de rescind. locus esset.*

In mezzo a questa Turma di Autori non ci rincresca di sentire *Andrea Alciato*, giacche egli fu il primo candore dalla lingua latina, e colle Lettere Greche venute da Costantinopoli a riporre il pristino splendore alla nostra Giurisprudenza; prima che la Francia ne desse il pregio al suo *Cujacio*. Scrisse per l'affitto de' fani dello Stato di Milano senza la solita pompa della sua Erudizione. Disse, che il Contratto era stato approvato da Cesare pienamente informato de' Fatti: e che

(a) *Romanus Conf. 423.*

che perciò non potea piu rescindersi , nè porvi mano qualunque Magistrato . Considerò , che quando anche il Fisco potesse essere restituito *in integrum* a guisa de' Minori ., non potea pretendersi : qualora vi si fosse usata da' Uomini Savj tutta la diligenza . nello stabilire il Contratto : E che cessava qualunque dubbio , ove il Contratto dipendea da casi fortuiti , mentre in tal caso non v'era indulgenza di Restituzione senza dolo , o senza grazia (a) . *Intentio fundata est dominorum conductorum juris vendendi salis per subhastationem : tum vemo plus obtulerit . . . . Et etiam quia deinde talis contractus fuit per literas Casareae Majestatis approbatus , & confirmatus , & tenor conventionis fuit ei narratus : unde confirmatio censetur ex certâ scientiâ facta . C. venerabilis. extra , de confirmat. util. vel inutil. l. & ideo non fuit in facultate magistratus amplius opponere manum ad talem contractum , seu eum rescindere . . . . Circa merita causa etiam videtur dicendum , non debuisse fisco restitui in integrum , & nullam subesse lesionem . Etenim an subsit lesio sufficiens rescissioni contractus , attenditur ad tempus ipsius contractus , ut dicunt omnes in l. nam postea §. si minor. ff. de jurejur. Item attenditur , an quis nimiam facilitate sit lasus , quia si adhibuisset diligentiam , qualem cauti , & sapientes solent , non esset concedenda restitutio leg. verum §. si locupleti ff. de minor. l. fin. C. de in integr. restit. minor. quæ jura licet loquantur in minoribus , tamen habent locum etiam in fisco , secundum Aret. Cons. 20. Item oportet , ut lesio non sit in re modicâ secundum l. scio ff. de in integr. restit. & quando subest periculum casuum fortuitarum , non dicitur lasus , qui in sexta parte tantum est lasus . . . . Maximè in casu nostro , quo Casarea Majestas profectur se ad plenum fuisse edoctam : unde non potest negari ratificationem ex certâ scientiâ processisse , quod etiam ex aliis verbis literarum Caesaris apparet , ut minime sit*

(a) Alciat. Cons. 12.

*fit querendus nodus in scirpo . Et in omnem casum (ut dixi) hujus rei cognitio censetur inhibita ipsis Quaestoribus , & reservata Caesari . Non obstat regula generalis, quod sicut minor restituitur , si existat , qui plus licite- tur , l. etsi sine §. quaesitum ff. de minor. Barto. l. licitatio quaest. i. ff. de publica . Ergo idem , ut fiscus restituatur , secundum Alber. in d. §. quaesitum . Nam respondeo , quod ille tex. seipsum declarat. in vers. & districtè , ut non procedat in rebus , quae fortuitis casibus subjecta sunt : nam tunc nulla indulgetur restitutio , nisi sordes , aut gra- tia allegentur , ut dixi supra .*

E per far pace co' nostri Forensi, non dispiacerà forse a Carlo di Alessio di vedersi citato dopo di un Andrea Alciato. Egli ancora ci dice, che ne' fitti de' Dazj, e Vettigali soggetti a continui pericoli, non puo considerarsi giammai lesione: e che per questo verso non possa punto soccorrere al Fisco, qualora non vi sia fraude (a). Imo in contractibus circa gabellas, seu veltigalia lesionis materiam non posse considerari. Propter continua pericula, quae contingere possunt in eorum exacti- one, & sic ex capite lesionis non videtur posse Fisco succuri, nisi in eorum distraktionem, vel locutionem fraus commissa fuerit ab Administratoribus.

— Or se per disposizione chiarissima del §. *Quaesitum*: e se per sentimento di tutti i piu grandi Giureconsulti fino all' ultimo de' nostri Forensi non ammette il menomo dubbio la massima, di non poterli considerare lesione alcuna ne' Contratti, ed affitti dipendenti da' casi fortuiti; qual conseguenza ne trarremo per lo Appalto Generale de' Tabacchi? Vi sarà forse affitto, onde giuochi piu il favor della sorte? Dee benigna, e propizia la Natura arridere in quel nuovo Mondo Occidentale di America. Si sa molto bene, che i Rolli del Tabacco in corda, in cui, come dicemmo, principalmente consiste questo Negozio, capita in Europa dal Regno del

(a) *Melior. 65. Ad Reg. De Marin. Num. 24*

del Brasile soggetto al Re di Portogallo. Un'uberfosa, o scarsa Raccolta di cotesta Fronda colà nelle vaste Campagne bagnate dal Maragnone, o sia dal Fiume dell'Amazoni uno de' piu grandi di questo nostro *Globo Terraqueo*, porta seco il profitto, o il danno ad un Appaltator Generale di piu decine di migliaja di ducati per anno. A proporzione di tai Ricolte puo aumentarsi il prezzo da grana 14. fino a 24. la libbra. E pure per lo calcolo altre volte fatto ogni grano di differenza nel prezzo si calcola a ducati 6000. Onde il divario da un anno all'altro nel prezzo di tai Tabacchi puo essere di ducati 60. m. La fronda poi, onde si fa il lavoro dell'Avana, e della Siviglia, veniva prima soltanto dall'Isola di Cuba, ed ora dalle Giurisdizioni di Macas, di Jaen de Bracamoros, e di altri Luoghi un tempo soggetti al Regno del Perù. Siccome può diffusamente osservarsi dall'ultima Relazione Istoria del viaggio fatto nell'America Meridionale d'ordine di S. M. Cattolica impressa magnificamente in tre Tomi nella Real Villa di Madrid in questo corrente anno 1748. Sicchè le Ricolte piu, o meno ubertose in Paesi cotanto remoti debbono essere la Dote principale di questo Negozio. E poi il trasporto di tai generi in Europa non dipende egli dagli azzardosi accidenti del piu incostante Elemento? Per pruova di cio si osservino i prezzi, a cui furono comprati i Tabacchi in tempo del Demanio. Si vedrà, che nel 1737. formontò il prezzo a ducati 93388. 45. —, e nell'anno susseguente 1738. crebbe il prezzo a ducati 141471. 96. E pure nell'Appalto presente vi è l'obbligo di doversi somministrare alle Provincie una sesta parte piu di Tabacco di qualche davanzi nel Demanio, ed a' prezzi assai minori. Vi è dunque un Contratto piu dipendente da casi fortuiti di questo? Egli è bello il sentire di essersi già dal Figueiro assicurato il negozio con vantaggi considerabili in ogni anno! Qui non si sta a ricorrere a' Calcoli Differenziali, ed Integrali di Leibnitz, e di

Newton per sciogliere qualche nuovo Problema. La materia è tutta pratica. Non v'è cosa più facile di ragionare, e decidere delle cose a Noi più ignote co' principj non veri. Abbiamo sentito per la Città, e letto ancora nelle Scritture degli Avversarij, che le Provincie del Regno, compresi tutti i Ripartimenti di Terra di Lavoro, si erano già affittate per ducati 244 m. Ecco il primo errore. Le Provincie del Regno co' tutti i Ripartimenti di Terra di Lavoro si sono solamente affittate per ducati 221419. Le Provincie di Abruzzo Citra, ed Ultra sono rimaste inaffittate. Si valutano almeno per ducati 18 mila: ma una tal rendita non è certamente sicura, dipendendo da coloro, che ne hanno l'amministrazione. Rimane poi anche in beneficio dell'Appaltatore questa Capitale. I conti formati finora sono del tutto ideali. Può facilmente il Fisco appurare, che continuando in ogni mese lo stesso fruttato, che si è avuto finora, non ascende, che a' duc. 205131. Il vero calcolo adunque di tutto il fruttato secondo il sistema presente si è questo.

Da Fondaci, e Botteghe della Capitale	—	205131.
Dalle Provincie del Regno, e Ripartimenti di Terra di Lavoro	—	221419.
Per le due Provincie di Abruzzo Citra, ed Ultra rimaste inaffittate incirca	—	18000.
Sommano in tutto		— 444550.

Da ciò debbono dedursi le seguenti somme di Esito.

Per l'annuo Estaglio alla Regia Corte — 270000.

Prezzo intrinseco de' Tabacchi considerato in tempo della maggiore abbondanza — 110000.

A' Provisionati, e spese ora aumentate per le squadre de' Soldati, e per le Filuche anche cresciute, stimate oltremodo necessarie per ovviare in parte a' Contrabbandi, co' ducati 5200., che pagansi alla Regia Dogana

( XCI )

gata, siccome si farà apparire da Nota di-  
stinta, che dal Fisco può facilmente appu-  
rarsi, sono almeno \_\_\_\_\_ 40000.

Sommato \_\_\_\_\_ 420000.

Nel sistema adunque di maggiore abbondanza del prezzo  
intrinseco de' Tabacchi, e senza riflettere a' tanti casi,  
che possono adivenire nelle Provincie, il vero calcolo  
si è questo

Ripporto del fruttato \_\_\_\_\_ 444550.

Ripporto de' Pesi \_\_\_\_\_ 420000.

Restarebbono \_\_\_\_\_ 24550.

Dee anche poi considerarsi, che per la necessaria caute-  
la alla Regia Corte tengonsi depositati inutili, ed ozio-  
si ducati 30 mila ne' nostri Banchi, oltre i ducati 20  
mila per lo Biglietto del Duca Lieto. Qual metodo  
poi vi sarà, onde l'Appaltatore sia sicuro da' Contrab-  
bandi in questa Capitale? Vi vuol poco a sapere, quan-  
te sieno le Spiagge quasi deserte a Noi vicinissime.  
Potranno queste cingersi tutte all'intorno di Reti, on-  
de impediscasi affatto di sbarcarsi furtivamente tai ge-  
neri? Molti sono i Progetti, che possono entro una Ca-  
mera, e su di un tavolino formarsi. Notissimo si è quello  
di Law's per le azioni del Missisipi, onde tutta l'Euro-  
pa ingannossi. L'esperienza si è stata sempremai la Mac-  
stra regolatrice di tutti gli Umani Avvenimenti. Non  
sappiamo certamente da qual forza di spirito sieno mossi  
i nuovi Offerenti. Sappiamo però, che i calcoli da  
Noi formati sono certi, ed indubitati. Sicchè dunque  
dove mai è la lesione, che dee essere il fondamento  
della Restituzione: *in integrum* pretesa dal Fisco, sup-  
ponendo il Contratto con essi celebrato?

Eccoci alla fine di questa rozza Scrittura, in cui confes-  
siamo di esserci oltre il dovere involontariamente di-

lungati. Bastava il dire, che D. Antonio Gomes Figueirò portatosi la prima volta in questa Real Corte vi era stato richiamato di nuovo: Che dopo le piu esatte diligenze di cinque mesi, dopo tanti Bandi, ed Incanti reiterati avea offerti ducati 270 mila: Che questa sua Offerta fu la maggiore di tutte le altre, che si erano in grado di tutti gli Additamenti di Decima e Sesta presentate fino a quel tempo. Per uscire dagli intrighi del Foro bisognava rammentare soltanto, che avea egli domandato un Decreto di S. M.: Che questo gli fu benignamente accordato con quel Sovrano Real Diploma, con cui si dichiarò conchiuso, e perfezionato con esso lui il Contratto secondo la sua Offerta. Doveano gli Autori Ultramontani insegnarci, che i Sovrani non sono soggetti alle Leggi Civili: Che vengono astretti solamente a quelle, le quali riconoscono il loro principio dal Diritto primiero delle Genti: Che perciò sono obbligati, come Capi della società, ad osservare piu rigorosamente di qualunque altro Privato i Contratti? E non è forse la nostra Italia, che diede alle Ultramontane Nazioni le Leggi Romane, riconosciute oramai, come Dritto Comune in tutta Europa?

Potea piuttosto condonarcisi, che per ripetere da piu alti principj la pubblica buona fede, onde il sostegno de' Contratti dipende, portati ci fossimo presso l' Istmo di Suez per penetrare nelle antichissime e superbe Città di Menfi, e di Tebe. Ci spinse colà il desiderio di vedere quel Sommo Sacerdote, che con un' immagine sospesa al collo esclamava di essere la pubblica buona fede il principal fondamento di quella vasta Monarchia. Potea perdonarcisi, se dall' Egitto navigammo verso la Grecia. Meritava questa pena la giusta brama di sentir e un Demostene, che perorando a' luoi Ateniesi, rammentasse loro l' inviolabile osservanza delle Convenzioni avute co' Lacedemoni, anche in tempo della Tirannide. Egli era ben degno, che si usasse questa dovuta attenzione agli Egizj, ed a' Greci: giacchè

chè furono i primi ad insegnarci le Arti , e le Scienze . Dovevamo intraprendere la perigliosa navigazione del Mare Egeo per venirne in Roma , e colà su nel Campidoglio riconoscere il Tempio consagrato alla pubblica buona fede .

Egli era poi del tutto inutile di framischiarci in tante Dispute Legali , fingendo di essersi il Contratto del Fisco celebrato col Fisco . Era però nostro obbligo di far vedere , che le Leggi Romane altra mira non ebbero , nè ad altra base erano fondate , se non se a quella medesima buona fede , per cui Roma avea soggiogate tutte le altre Nazioni . Non istimammo fuor di proposito di andar diciferando la gran differenza , che vi fu anche in tempo dell'Impero Romano tra il Fisco , e la Repubblica : onde si comprendesse di qual pregio si fosse lo studio delle nostre Leggi , come il mezzo piu proprio per ben intendere tutto l'arcaso della Repubblica , e dell'Impero Romano . Tra scorremmo la serie de' Romani Imperadori , che dominato aveano in Occidente , ed in Oriente ; affine si vedesse , che la massima , costantissima di aumentare gli Erarij de' Principi dipendea dallo stesso principio invariabile della pubblica buona fede : e che da questa ben sonda politica erano in tutte le loro Costituzioni inculcato di dovere il Fisco riputarsi ne' Contratti , come ogni altro Privato , ed averli per Sagrosanta la sede dell'Asta Fiscale . Questo si pensò di essere il vero modo , onde gli Offerenti atterriti dalla Potenza di chi governa non si tenessero lontani dal prendere in affitto qualunque Dazio , Verrigale , o altra Roba appartenente al Patrimonio del Principe .

Vedemmo in quanti errori erano inciampati coloro , che senza i lumi della Storia Romana erano entrati a ragionare di questa materia . Giudicammo degni di compatimento un *Accursio* , un *Bartolo* , un *Andrea di Barulo* , ed un *Odoffedo da Benevento* , se per lo poco rischiaramento de' tempi , in cui vissero , incorsero negli errori medesimi . Osservammo , che dalla man-  
di

di pensare del Secolo surse anche l' errore, che avea dato occasione alla Costituzione di Federigo II. *Beneficium*, non riconoscendosi allora differenza veruna fra il Fisco, e la Repubblica. Riflettemmo però, che fu l' errore immediatamente scoperto da un Luca di Penna: e che non si era giammai abbracciato in tutte le piu solenni Decisioni seguite nel nostro Regno. Concludemmo, che tutti i Senati di Europa dopo celebrati gli affetti delle Robe Fiscali non aveano giammai concesso al Fisco il beneficio della Restituzione *in integrum*: Eccettuandone solamente il caso, ove il dolo, e l'inganno non ne avessero contaminata l'Essenza. Ponemmo in fine la Controversia presente in istato da non ammettere piu dubbiezza: esaminando l' Appalto de' Tabacchi, come il Contratto piu dipendente da cento e mille inopinati Accidenti.

Finora, oh qual spettacolo brillante, e fastoso si è stato di riguardare la nostra Italia, come Padrona del Mondo, dar Leggi a tutte le Nazioni al suo Impero soggette! Chi inarcar non dovea le ciglia per lo stupore di vedere Roma dare dal suo Senato le Leggi, e dal Campidoglio dar la pompa non mai altrove veduta di tanti Trionfi. Spiaceci pur troppo ora di averla a considerare, come l' Oggetto il piu lacrimevole delle Umane vicende. Intendiamo di quei calamitosissimi tempi, in cui un Rufino chiama gli Unni a devastare l'Impero Orientale, ed i Goti a porre l' Europa in conquasso sotto di Alarico: ed uno Stilicone permette di essere l' Italia posta a sacco, ed a fuoco sotto del crudelissimo Attila. Nè furono minori le rovine, che co' suoi Vandali le cagionò Genserico. Ci piace almeno, che Odoacre Re degli Eruli ne prenda il primo il Titolo di Re. Ma piu ci consola, che Teodorico Re de' Goti ne assuma il secondo lo stesso Titolo (a). Fra le

ca-

(a) *Gierard. De Rpb. Got.*

calamità piu orrorose surge un Cassiodoro nella Città di Squillace nelle nostre Calabrie, senza che Ravenna se ne dia il vanto. Costui da Gran Cancelliere del suo Re Teodorico non si dimentica fra la barbarie medesima d'insinuare sentimenti grandi, e degni di chi governa al suo Sovrano. Ecco quai furono le Istruzioni, che diede a Marcello nel conferirgli la carica di Avvocato Fiscale (a). *Sume igitur Fisci nostri tenenda negotia, in utendis officiis, tui privilegii decessorum exemplum secuturus. Ita, ergo per medium justitiam moderatus incede, ut nec calumnia innocentes graves, nec justis petitionibus retentatores exoneret (Illa enim vera lucra judicamus, qua integritate suffragante percipimus.) Non ergo quoties superes, sed quemadmodum vincas, inquiramus. Equitatem nobis placiturus intende: non queras de potestate nostra, sed potius de jure victorias, quanto laudabilius à parte Fisci perditur, cum justitia non habetur. Nam si Dominus vincat, oppressionis invidia est. Aequitas verò creditur, si supplicem superare contingat. Non ergo parvo periculo causas dicimus: quando tunc fama nostra proficit, cum se commoditas injusta subducit. Quapropter fit interdum causa mala Fisci, ut bonus princeps esse videatur. Majori quippe compendio perdimus, quàm si nobis indebita victoria suffragetur.*

Trasalandò oramai tutte le memorie de' tempi passati, implori D. Antonio Gomes Figueirò tutto il suo ajuto dalla Destra Reale del nostro Invitto Monarca. Implori quella Destra, che nel mentre alla Testa de' suoi Eserciti fugava dalle frontiere del Regno i Nemici, con suo Real Diploma ordinava di non doversi ricevere un offerta di ducati 40. mila meno, con altre condizioni vantaggiosissime per l' Appalto de' Vestiti delle sue Truppe già con altri conchiuso. Dica, come un tempo il

Padre

(a) *Cassiodor. Variar. Epistol. Lib. 1. Epistol. 22.*

( XCVI )

Padre della Romana eloquenza dicea a Cesare nel Senato a favore di Deiotaro Re della Gallo-Grecia. *Per dexteram, oro, non tam in bellis, & praeliis, quam in promissis, & fide firmiorem.*

Napoli 17. Dicembre 1748.

*Carlo Francibi.*

VA 1  
1517431